

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 301/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
FASOLINO

il 17 dicembre 2021

Legge di stabilità regionale (legge finanziaria 2022)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

L'articolo 1 reca disposizioni in materia finanziaria e contabile

Comma 1. Ai fini del recepimento dei programmi finanziati direttamente o con il concorso dell'Unione europea e/o dello Stato, è definita la procedura contabile di ripartizione dei fondi allocati nella missione 01 - programma 12, che avviene tenuto conto delle linee di intervento e secondo il cronoprogramma di spesa della programmazione comunitaria e/o statale.

Comma 2. Con la norma sono determinati, per gli anni 2022/2024, gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento, una riduzione o una rimodulazione, nella misura indicata nelle allegate tabelle A, B e C e così come previsto, alle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011).

Comma 3. L'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2021 recante "Disposizioni finanziarie e in materia di investimenti" prevede il finanziamento di diversi interventi per il tramite delle tabelle B, C e D. La medesima norma prevede, altresì, che sia demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri e modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, nonché dei relativi programmi di spesa e l'individuazione degli interventi strategici di interesse regionale e locale. Con la presente disposizione il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale viene limitata ai soli casi in cui l'intervento non sia già stato individuato dal legislatore nella tabella relativa.

Art. 2

Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

Comma 1. La norma prevede la quantificazione e il riparto delle risorse del fondo unico degli enti locali per le annualità 2022/2024, al netto dei trasferimenti quali quote sostitutive delle sopresse accise sull'energia elettrica pari a circa 49 milioni. La ripartizione, oltre le consuete quote riservate ai comuni e agli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 come modificato dalla legge regionale n. 7 del 2021, conferma:

- a) il finanziamento alla provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;
- b) il finanziamento degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica in osservanza delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) relativi a interventi compresi nell'ambito territoriale comunale;
- c) Il finanziamento in favore della città metropolitana di Cagliari al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Provincia di Cagliari, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;

Comma 2. La disposizione prevede un contributo ai Soggetti Attuatori dei progetti di sviluppo della Programmazione Territoriale per il sostegno dei costi gestionali per l'esercizio associato delle funzioni di coordinamento e attuazione dei progetti di sviluppo territoriale, anche in funzione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/44 del 30 luglio 2020. In particolare, la succitata deliberazione della Giunta regionale ha previsto una proroga per un periodo pari al numero di mesi del perdurare dello stato di emergenza, rispetto al termine dei 36 mesi previsto dagli accordi di programma e dalle convenzioni attuative sottoscritte, per tutti gli interventi pubblici contenuti nei progetti territoriali al momento in stato di attuazione.

La situazione di emergenza socio-sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, infatti ha comportato, oltre al blocco dell'attività del sistema produttivo, anche un rallentamento delle procedure amministrative dovuto, da un lato, all'esigenza da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti attuatori, di ottemperare alle disposizioni di legge nazionale in tema di sospensione dei procedimenti pendenti, dall'altro, alla necessità di riorganizzazione dell'attività ordinaria della pubblica amministrazione per garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli utenti. La situazione di emergenza socio-sanitaria da Covid-19 ha conseguentemente comportato un inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione degli interventi pubblici inseriti nei progetti territoriali.

La previsione normativa del su richiamato contributo compensa i maggiori costi gestionali derivanti dall'allungamento dei termini di conclusione delle attività

Comma 3. Con la legge n. 40 del 2018 sono stati istituiti due fondi distinti destinati alle situazioni di crisi degli enti locali, uno destinato a finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere derivante da procedure espropriative e l'altro destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province e della città metropolitana di Cagliari. In considerazione della crescente richiesta negli ultimi anni da parte di diversi comuni di intervenire alla salvaguardia dei propri bilanci, con la legge n. 17 del 2021 si è provveduto a modificare la legge n. 40 del

2018 inserendo la possibilità di provvedere al trasferimento di un contributo straordinario al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio anche a favore degli enti locali e non solo delle province e città metropolitana di Cagliari. Con questa disposizione, al fine di assicurare maggiore flessibilità di utilizzo delle due forme di sostegno straordinario agli enti locali, si istituisce un unico fondo; in base alla ricognizione effettuata sul territorio, delle varie esigenze rappresentate dagli enti locali, e in base ai criteri definiti in Giunta, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali, attraverso il fondo si può provvedere agli interventi straordinari di volta in volta necessari.

Art. 3

Disposizioni in materia di opere pubbliche

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di opere pubbliche

Comma 1. Nell'ambito dell'attività di ricerca e studio per il monitoraggio innovativo delle infrastrutture viarie e per la sicurezza di ponti e viadotti, anche al fine di evidenziare le principali criticità e le correlate priorità di intervento, l'Amministrazione regionale intende effettuare verifiche puntuali sullo stato dei manufatti stradali. Con la presente disposizione si prevede di finanziare tali interventi, al fine di dare attuazione alle opere più urgenti.

Comma 2. Con la presente disposizione si intende far fronte agli interventi di ripristino delle strutture portuali (principalmente i moli a protezione dello specchio acqueo interno) causati da eventi meteomarinari particolarmente avversi al fine di provvedere alla messa in sicurezza delle strutture portuali ammalorate a causa degli eventi predetti. Considerato che il perdurare dello stato di degrado causato dall'evento avverso comporta, non solo un immediato pericolo per la sicurezza del porto e dell'utenza, ma altresì un inevitabile costante aggravarsi del fenomeno di degrado delle opere danneggiate e una maggiore sensibilità della struttura a perdere la propria efficacia, è determinante intervenire con la massima urgenza. Inoltre, l'intervento programmato consente sia di evitare il maggior degrado e sia economie di scala; la trascuratezza comporterebbe, infatti, che i conseguenti lavori di ripristino diverrebbero sempre più imponenti e via via sempre più costosi.

Art. 4

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

La proposta normativa ridefinisce l'importo del fondo della non autosufficienza per il triennio 2022/2024, comprensiva della somma di euro 300.000 destinata alla realizzazione di un programma di sport e riabilitazione a favore di pazienti non autosufficienti, e ricomprende al suo interno le risorse del programma di vita indipendente per il quale si prevede, in linea con gli accordi Stato-regioni, l'estensione all'intero territorio regionale in tutti gli ambiti PLUS.

La Regione Sardegna ha aderito fin dalla prima annualità alla sperimentazione sul territorio regionale di progetti di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finalizzata all'adozione di un modello di intervento uniforme su tutto il territorio nazionale. I destinatari degli interventi sono persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Con l'ultimo Piano nazionale per la non autosufficienza sono state assegnate per gli anni 2020/2021 alla Regione euro 480.000 destinati a finanziare 6 ambiti territoriali. Dai dati di monitoraggio, regolarmente trasmessi al Ministero, sui progetti attivi nel territorio regionale al 31.12.2020, risul-

ta il coinvolgimento in progetti di vita indipendente di 58 persone con disabilità (31 maschi e 27 femmine), il 60 per cento (35 persone) rientra nella fascia di età 35-54 anni, 21 per cento (12 persone) tra i 18 e i 34 anni. Tenuto conto delle ultime integrazioni ministeriali, sarà possibile la realizzazione delle attività riferite alla progettazione per la vita indipendente in 13 ambiti territoriali (PLUS Sanluri, PLUS Città di Cagliari, Distretto di Nuoro, Plus Anglona- Coros-Figulinas, Plus Ogliastro, Plus Ales-Terralba, Distretto socio sanitario di Iglesias, PLUS Alghero, Plus Oristano, Plus Ghilarza-Bosa, Plus Ozieri, Plus Trexenta e Plus Sassari).

Inoltre al fine di migliorare la risposta assistenziale per le persone con disabilità gravissima si prevede di attivare un intervento complementare al programma "Ritornare a casa plus" con il quale si consenta l'acquisizione di servizi di assistenza alla persona nelle more dell'attivazione del programma "Ritornare a casa plus".

Inoltre, nel caso di coloro che già ne risultano beneficiari, l'intervento complementare consente il rimborso di spese correlate alla patologia, quali l'acquisizione di medicinali, ausili e protesi, ove non rientranti nei livelli essenziali di assistenza, e di forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non rientrano tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti.

Infine, la proposta formulata estende il periodo di rendicontazione delle somme riferite ai trasferimenti agli enti locali prevedendo di certificare la spesa e le eventuali economie accertate sui bilanci comunali, non nell'anno successivo al trasferimento ma, nel secondo anno successivo.

Art. 5

Disposizioni in materia di commercio

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di commercio.

Commi 1, 2, 3. La presente disposizione prevede un finanziamento specifico per il settore del commercio finalizzato a promuovere gli investimenti, considerati volano alla base della ripresa economica. La misura prevede la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese commerciali che presentino un progetto di investimento, secondo le modalità e i criteri di attuazione definiti dalla Giunta regionale. La misura del contributo beneficia di una premialità nel caso in cui l'investimento è accompagnato dall'incremento del personale dipendente. I contributi sono concessi nei limiti delle disposizioni nazionali e europee in materia di aiuti di Stato.

Commi 4 e 5. I Decreti Rilancio e Semplificazioni introducono rilevanti novità per i Confidi. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19', convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto infatti che i Confidi Vigilati possano superare il vincolo della "residualità", consentendo di erogare finanziamenti diretti alle imprese, sotto qualsiasi forma. La 'residualità' prevista in passato, consentiva ai Confidi vigilati di concedere finanziamenti in misura massima pari al 20 per cento dell'attivo ponderato. Il DL Rilancio ha elevato tale limite al 49 per cento. La seconda importante novità proviene dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto semplificazioni ha semplificato le procedure di assegnazione della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali, (articolo 1 di 76 del 2020) consentendo ai Confidi vigilati di accedere a risorse aggiuntive.

Le novità summenzionate sono state accolte con grande favore e soddisfazione dal mondo dei Confidi che, nei precedenti decreti d'emergenza, avevano denunciato una forte delegittimazione del loro ruolo intervenuta a danno della categoria. Sia il decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) che il decreto Liquidità (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) avevano assegnato ai Confidi un ruolo del tutto marginale, spostando il peso dell'intervento pubblico sul Fondo Centrale di Garanzia

(FCG) per il tramite degli intermediari bancari. Ciò ha destato non soltanto il malcontento dei Confidi ma ha causato una serie di gravi inefficienze legate alla difficoltosa sostenibilità degli interventi da parte del Fondo Centrale e del sistema bancario.

L'incremento esponenziale delle pratiche destinate al Fondo Centrale di Garanzia ha determinato un rallentamento nell'attività di finanziamento alle imprese, con conseguenze dannose per il sistema imprenditoriale italiano. Il sovraccarico di lavoro per il Fondo Centrale di Garanzia ha reso necessari l'incremento della frequenza delle riunioni del Consiglio di Gestione del Fondo per la delibera delle garanzie e l'aumento dei giorni necessari all'accoglimento delle domande. Anche il sistema bancario, travolto da un numero eccezionalmente elevato di domande di finanziamento, ha sperimentato difficoltà operative legate all'organico insufficiente e alla inadeguatezza dei sistemi informativi.

Tali effetti negativi si sono inevitabilmente ribaltati sulla platea dei destinatari - le piccole medie imprese - che hanno purtroppo subito in prima persona le lungaggini delle pratiche bancarie e del FCG durante la pandemia.

La previsione contenuta nel decreto "Rilancio" relativa all'attività di concessione dei finanziamenti rappresenta certamente per i Confidi un'importante opportunità di ampliamento dell'operatività. È uno spiraglio che giunge in un momento particolarmente buio per i Confidi e che, proprio per questo, rappresenta anche un importante banco di prova. I Confidi dovranno dimostrare un elevato grado di efficienza, garantendo tempi stretti nella deliberazione dei finanziamenti.

La via delle aggregazioni rappresenta sempre la leva strategica più importante per affrontare le importanti sfide che si presentano ai Confidi. Le aggregazioni, infatti, consentono ai Confidi di essere più solidi patrimonialmente e di potersi rafforzare sempre di più sul fronte organizzativo in maniera da poter più facilmente intercettare la globalità delle esigenze provenienti dall'economia reale e dalle banche di uno stesso territorio. In tale processo, le Regioni hanno un ruolo fondamentale. Esse devono cercare di avere un ruolo sempre più vicino ai Confidi virtuosi, sostenendoli nel processo di accompagnamento delle imprese. Ma il rafforzamento dell'attività dei Confidi nel business dei finanziamenti diretti alle imprese non deve far perdere i connotati distintivi che da sempre hanno caratterizzato queste realtà: ossia essere istituzioni di garanzia e anelli fondamentali di una catena di raccordo tra banche e imprese. Ciò significa che, nell'ambito dell'attività di finanziamento diretto, i Confidi potranno operare con una logica attenta ed estremamente prudentiale di controllo dei rischi, ispirando l'operatività in maniera assai frazionata, senza, che venga quindi snaturata, l'attività tradizionale di concessione di garanzie a favore delle imprese stesse.

Art. 6

Disposizioni in materia di lavoro

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di lavoro.

Comma 1. Con l'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 2021, n.17 è stato istituito il fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato "Lavoro in Sardegna" con la finalità di mitigare gli effetti di lungo periodo generati dalla pandemia da Covid-19. Infatti, la crisi sanitaria ha determinato diverse reazioni per arginare il contagio, implementando misure di confinamento, che hanno conseguentemente provocato il forte rallentamento dell'economia, sia nel versante dell'offerta, riducendo la produzione e i servizi, sia nel lato della domanda (a causa della inattività forzata di gran parte della forza lavoro). Tali criticità si ripercuotono sul mercato del lavoro regionale, il quale evidenzia un basso dinamismo con riferimento alla maggior parte degli indicatori: alto tasso di inattività, alto tasso di disoccupazione, basso tasso di occupazione. I dati di Movimprese mostrano che nei primi sei mesi del 2021 emerge una leggera crescita del numero di imprese (+ 0,4 per cento) ma un decremento del numero di addetti (- 5 per cento). La presente disposizione prevede l'incremento delle risorse destinate al fondo suddetto, attraverso il rifinanziamento

per il triennio con una dotazione di ulteriori 16 milioni finalizzato a finanziare la nuova occupazione, il mantenimento dell'occupazione, la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l'attrazione degli investimenti e la formazione diretta all'occupazione, alla soddisfazione dell'offerta del mercato del lavoro, nonché alla certificazione e alla valorizzazione delle competenze e della professionalità esistenti.

Comma 2. Il Fondo inoltre attraverso la previsione di una specifica linea rivolta alla formazione aziendale è indirizzato a superare la criticità legata al mancato incontro tra le esigenze occupazionali delle aziende e le caratteristiche della forza lavoro disponibile. Tale aspetto evidenzia un disallineamento crescente tra le caratteristiche mansionali dei lavoratori e le esigenze delle aziende. Si tratta di un fenomeno multidimensionale che manifesta i suoi effetti a livelli differenti e, di fatto, concorre ad incrementare il divario tra il fabbisogno lavorativo delle imprese e l'offerta di lavoro disponibile sul mercato. A riguardo il comma 2 reca una modifica alla norma originaria, che interviene sia nel rafforzare il peso dei percorsi formativi e sia nell'introdurre la previsione di un contributo fino al 50 per cento del costo del lavoro annuo a favore delle aziende che assumono i beneficiari dei corsi di formazione.

Comma 3. La presente disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo "(R)ESISTO" al fine di consentire l'ulteriore scorrimento delle istanze pervenute.

Art. 7

Disposizioni in materia di agricoltura

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agricoltura.

Comma 1. In sede regionale l'ANBI Sardegna provvede al perseguimento delle finalità e allo svolgimento delle attività indicate nello Statuto dell'ANBI Nazionale, tra le quali la promozione, il coordinamento e la realizzazione, anche per conto, a favore e per tramite dei Consorzi, di progetti e programmi di attività tecnico-economiche al fine di valorizzare l'attività di gestione della risorsa irrigua partecipando anche alla programmazione agricola comunitaria e nazionale.

Inoltre con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/14 del 17 gennaio 2017 è stata approvata la Disciplina regionale relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati in recepimento del Decreto del MIPAAF del 31 luglio 2015. Nell'ambito di tale disciplina, l'ANBI è l'Ente di riferimento per il coordinamento delle fasi di rilevamento, aggiornamento e trasferimento dati al SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) per gli associati e svolge la sua attività coordinando le attività di formazione del personale dei Consorzi di bonifica, interagendo con il CREA, e garantendo il rispetto dei tempi di implementazione dei dati nel SIGRIAN.

La presente disposizione ha lo scopo di prevedere un finanziamento teso a rafforzare la struttura di ANBI Sardegna per lo svolgimento delle attività di coordinamento dei consorzi di bonifica associati.

Comma 2. L'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), dispone che, sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetti ad uso civico, i comuni singoli o consorziati predispongano i piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate. Nell'anno 2018 l'Agenzia ARGEA Sardegna, in applicazione della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 32, articolo 1, comma 44, lettera a), ha finanziato per le stesse finalità circa 40 comuni, ma circa 300 comuni della Sardegna non sono ancora dotati del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche, che è lo strumento con cui si programma la gestione dei terreni sui cui insi-

stono i diritti di uso civico appartenenti ad una determinata collettività ed è finalizzato allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate.

La presente disposizione autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo a favore dei comuni interessati alla predisposizione dello strumento, contributo che ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 5 del 2016 non può superare il 50 per cento della spesa ammessa a rendicontazione.

Comma 3. La presente disposizione ha la finalità di sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, anche nell'ottica, da un lato, del programma di sviluppo, monitoraggio, sviluppo e valutazione delle politiche di agricoltura sociale di cui alla legge regionale n. 48 del 2018, articolo 6 comma 10, attualmente in fase di realizzazione, e, dall'altro lato, delle forme recentemente disciplinate o in corso di disciplina quali l'enoturismo e l'oleoturismo, che possono avere un impatto consistente per le realtà rurali sarde.

Comma 4. Con l'articolo 5 delle direttive di attuazione della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 approvate con Delibera della Giunta regionale n. 54/11 del 6 dicembre 2017, è stata istituita presso l'Agenzia regionale AGRIS Sardegna la Banca regionale del Germoplasma. La Banca opera e gestisce le attività di conservazione e tutela delle risorse genetiche locali attraverso le sue sezioni territoriali. Le sezioni della Banca sono individuate nell'ambito della proposta tecnica organizzativa della Banca regionale del Germoplasma, presentata dall'Agenzia regionale AGRIS Sardegna all'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale e sottoposta a sua approvazione insieme al parere di merito espresso dalla Commissione tecnico-scientifica per l'agro biodiversità, istituita ai sensi della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014.

Le sezioni attualmente sono rappresentate dal Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale (Università di Sassari), dall'Orto Botanico Banca del Germoplasma della Sardegna (Università di Cagliari), dall'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPA), dall'Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ed altre potranno essere successivamente individuate, ed hanno l'obiettivo di realizzare le seguenti attività:

- a) acquisizione primo deposito del materiale genetico e sua conservazione;
- b) messa in sicurezza e custodia del materiale genetico acquisito;
- c) attivazione delle procedure di rinnovo o di ripristino del materiale genetico;
- d) iscrizione delle risorse genetiche depositate all'Anagrafe Nazionale delle risorse genetiche o in analoghi registri europei o internazionali;
- e) studi o ricerche sul materiale depositato;
- f) tenuta registro relativo al materiale depositato.

La presente disposizione prevede il finanziamento necessario al fine di poter attivare le convenzioni tra la Banca regionale del Germoplasma e le sue Sezioni dislocate nel territorio della Regione Sardegna e rendere possibile lo sviluppo delle attività.

Comma 5. Con legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 recante "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" la Regione Sardegna favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, la salvaguardia e la gestione razionale degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e tradizionali.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2014, con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono disciplinati tra le altre le modalità di attivazione di provvidenze a sostegno delle attività svolte dall'Agricoltore Custode. In particolare l'articolo 14 - Criteri per il conferimento dell'incarico agli agricoltori custodi - delle Direttive di Attuazione stabilisce che, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, LAORE, può conferire incarichi a uno o più Agricoltori Custodi iscritti nell'elenco regionale degli Agricoltori/Allevatori Custodi attraverso apposite Convenzioni. Con le Convenzioni di cui all'articolo 14 vengono disciplinati i seguenti aspetti:

- a) le modalità di svolgimento dell'incarico conferito;
- b) l'indicazione specifica delle risorse genetiche per le quali il coltivatore custode svolge la propria attività di conservazione in situ;
- c) le prescrizioni tecniche di conservazione dettate da LAORE avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica;
- d) l'obbligo di informativa a LAORE nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
- e) l'impegno a richiedere l'autorizzazione di LAORE per l'eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel Registro Nazionale delle Varietà o in analoghi registri europei o internazionali;
- f) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dal LAORE o su quello essenzialmente derivato da esso;
- g) le condizioni di accesso ai luoghi in cui l'agricoltore custode svolge la propria attività a fini di verifica e controllo da parte del personale delle Agenzie LAORE e AGRIS o di soggetti da esse incaricati;
- h) la possibilità di cessione, a titolo gratuito, agli aderenti alla rete che ne facciano richiesta, del materiale di riproduzione e di propagazione di cui l'agricoltore custode sia in possesso;
- i) gli aspetti economici del rapporto;
- j) l'obbligo di comunicare a LAORE qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, presentato al momento della richiesta di iscrizione all'elenco;
- k) la durata della convenzione;
- l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Attraverso la presente disposizione si prevede uno specifico finanziamento destinato a sostenere le attività svolte a seguito della stipula di apposite convenzioni da parte degli Agricoltori e Allevatori Custodi al fine di garantire la conservazione in situ e on farm delle risorse genetiche a rischio di erosione con la finalità di salvaguardarle da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione.

Comma 6. Il PRS 2014/2020, prevede un intervento destinato alla "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" (missione 05 - programma 01 - titolo 1). La RAS con apposito bando del 2020 ha attivato l'intervento, richiedendo quale requisito necessario per la partecipazione la disponibilità presso le aziende dei capi allevati attestata dalla registrazione dei capi in BDN (Banca Dati Nazionale) e nei registri anagrafici di razza.

La disposizione di cui al presente comma prevede il finanziamento regionale di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di poter provvedere all'attuazione di un nuovo bando.

Art. 8

Disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo.

Comma 1. Il periodo storico che si sta vivendo ha risvegliato in molte persone l'interesse verso lo sport, praticato all'aria aperta o in casa. Quello che però è mancato, almeno fisicamente, è stata la condivisione delle proprie esperienze nell'ambito di un contesto di gruppo. Tale contesto trova alveo naturale nelle società sportive, vera linfa dello sport ed anche vere scuole di vita per grandi e piccoli. Le società sportive, o unioni sportive o ancora associazioni sportive dilettantistiche, permettono di praticare sport a qualsiasi livello, ma soprattutto creano aggregazione, condivisione ed un necessario supporto sia a livello tecnico e sportivo, sia a livello psicologico. L'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, è troppo spesso senza proprie disponibilità finanziarie, e qualora presenti, risultano ampiamente insufficienti di fronte alle necessità di un funzionamento ordinario che as-

sorbe sempre più risorse e che le autotassazioni delle famiglie, sotto forma di tesseramento, non sono in grado di supportare. D'altra parte, il settore sportivo dilettantistico svolge una funzione sociale di importanza assoluta, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, che solo lo sport, soprattutto in giovane età, è in grado di costruire ed esaltare.

Per quanto esposto, la presente disposizione prevede di dare un sostegno a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna e/o che militano in campionati di

Lega pro, per l'espletamento della propria attività. I beneficiari sono rappresentati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede operativa in Sardegna, mentre, al fine di garantire un sostegno alla platea maggiore possibile, non è richiesta l'iscrizione all'albo regionale delle società sportive. Sulla base dei dati disponibili e dell'esperienza maturata con l'analoga norma 2020, i destinatari del presente provvedimento sono oltre 2000.

I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

Comma 2. La stazione di Tempio Pausania si trova lungo la linea ferroviaria a scartamento ridotto che collegava la cittadina della Gallura con Sassari e Palau, oggi solo con Palau. L'edificio è stato costruito tra il 1929 e il 1931 ed oggi conserva la struttura e gli arredi originari, così come le officine che vi sorgono accanto, un tempo adibite alla manutenzione dei treni e oggi trasformate in "Museo dell'Antica Officina Ferroviaria". La facciata della stazione è ispirata agli stilemi liberty ma la parte più suggestiva è la sala d'aspetto, decorata da un ciclo pittorico di Giuseppe Biasi. La stazione di Tempio Pausania, insieme al quella di Sadali, è tra le 70 stazioni italiane premiate, dall'Associazione europea Ferrovieri e Assoutenti Italia, per l'alta valenza storica, turistica, ambientale ed archeologica; inoltre, è il Luogo del cuore FAI più votato in Sardegna, al termine del decimo censimento nazionale. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei beni ad alta valenza storica e culturale, la presente disposizione prevede il finanziamento destinato ad interventi di ristrutturazione e restauro dell'edificio, recupero delle tele e sistemazione della ferrovia e della stazione.

Art. 9

Disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente e transizione energetica

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di sviluppo del territorio, dell'ambiente e transizione energetica.

Commi 1, 2 e 3. L'obiettivo delle strategie europee per le foreste è proteggere e aumentare la copertura forestale globale e di migliorare la salute degli ecosistemi, in linea con l'obiettivo di arrestare la perdita di copertura forestale del pianeta entro il 2030 e con gli impegni internazionali assunti dall'UE per frenare la perdita di biodiversità. L'importanza del recupero e ampliamento delle foreste è dunque identificata non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per l'ambiente e la biodiversità, per le industrie forestali, la bioenergia e la lotta contro i cambiamenti climatici. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare e remunerare l'impegno degli operatori e delle comunità locali che con le loro attività garantiscono una buona gestione delle foreste e dunque sono gli artefici principali del mantenimento dei servizi ecosistemici che le foreste generano: tutela idrogeologica, regolazione del ciclo dell'acqua, conservazione del paesaggio e della biodiversità, mitigazione del cambiamento climatico, attività turistico-ricreative, sportive, di didattica ambientale e culturali. In questo contesto viene riconosciuto un ruolo strategico all'Agenzia FoReSTAS fortemente attiva nella tutela del territorio e dell'ambiente.

Nell'ultimo decennio, anche per effetto del blocco del turnover dei dipendenti andati in quiescenza, il personale dipendente nell'Agenzia FoReSTAS si è drasticamente ridotto determinando un

calo di operatività di alcuni servizi strategici per i territori, specialmente i territori interni dell'Isola, con inevitabili ripercussioni in importanti settori quali la forestazione, il servizio antincendio e quello della protezione civile, rischiando di mettere a rischio il suo operato che risulta indispensabile per la messa in sicurezza del territorio dai rischi dati dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi. La piaga degli incendi è un problema che puntualmente ogni anno affligge il territorio sardo rappresentando una delle maggiori cause di regressione del nostro patrimonio forestale; la regione, nell'anno 2021, è stata colpita da incendi di dimensioni spropositate che hanno coinvolto vaste zone di territorio, devastato ettari di preziosa biodiversità e colpito intere comunità e aziende agricole, provocando inestimabili danni al patrimonio ambientale e al tessuto produttivo regionale. La lotta agli incendi ricopre un'importanza centrale tra le attività svolte da FoReSTAS, ma ad oggi la carenza di personale all'Interno dell'ente regionale in questione non permette il contenimento delle ricorrenti criticità ambientali e una totale messa in sicurezza del territorio in maniera preventiva, comportando così rischi per la tutela ambientale e per l'incolumità pubblica.

La presente disposizione si inserisce in questo contesto al fine di rafforzare l'Agenzia attraverso l'implementazione della pianta organica per il reclutamento di figure professionali qualificate che permettano una migliore ed efficiente operatività dei servizi a posti in essere dall'Agenzia medesima. Si prevede pertanto l'incremento del contributo di funzionamento di euro 3.000.000 annuali al fine di prevedere un nuovo piano assunzionale, che permetta da un lato il ricambio generazionale con contestuale abbassamento dell'età media e dall'altro una vera e propria ristrutturazione del settore attraverso l'acquisizione di figure con un'elevata professionalità.

Comma 4. Al fine di favorire l'occupazione, con la legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lettera b), e successive modifiche ed integrazioni, è stata prevista l'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti, solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. A legislazione vigente l'autorizzazione di spesa per tali finalità è determinata in euro 8.000.000 per ciascun anno. Con la presente disposizione, considerata la richiesta sempre più numerosa da parte dei Comuni, si intende ampliare l'elenco dei comuni beneficiari attraverso l'incremento dell'autorizzazione di euro 2.000.000 per anno, rideterminando lo stanziamento pari a euro 10.000.000 per ciascun anno.

Comma 5. La Strategia energetica nazionale e il Piano nazionale integrato energia e clima prevedono la chiusura entro il 2025 degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone e una completa decarbonizzazione del sistema energetico al 2050, in coerenza con quanto stabilito nel Green Deal Europeo. Nell'ambito della transizione energetica continentale, l'Unione europea considera gli investimenti sull'idrogeno essenziali per fare dell'Europa il primo continente "carbon neutral" entro il 2050 e ha presentato un massiccio piano di ripresa e ricostruzione, con un intervento di 750 miliardi, che mette al centro il Green Deal per stimolare l'economia e contrastare il cambiamento climatico. Per l'Italia il fondo assegnato è di circa 209 miliardi, di cui 60 per la "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (missione 02). Il Cluster Idrogeno quota 3,6 miliardi, di cui 160 milioni sono destinati ad attività di ricerca e sviluppo. Nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) si fa riferimento alla produzione di idrogeno per il suo contributo a perseguire obiettivi di sicurezza e flessibilità, pensando a un suo impiego e a una crescente integrazione delle infrastrutture delle reti elettriche e a gas. La Sardegna date le sue caratteristiche geografiche, economiche e infrastrutturali, ha l'opportunità di attuare la propria transizione tecnologica, sociale ed energetica, garantendo allo stesso tempo la riconversione del settore civile-residenziale, dei trasporti e di quello industriale, infatti La posizione geografica, le limitazioni logistiche e infrastrutturali, la presenza di poli industriali in attesa di riconversione, l'ampia disponibilità di sole e vento e una limitata diffusione del metano sono condizioni che fanno dell'Isola il luogo ideale per costituire un Centro di eccellenza sull'idrogeno e i combustibili puliti, dove testare e sviluppare tecnologie innovative replicabili su scala globale, favorendo la na-

scita di nuove start-up e iniziative industriali per la realizzazione di impianti e componenti avanzati per il mercato mondiale.

In questo contesto l'Amministrazione regionale intende sfruttare tali opportunità avvalendosi delle professionalità già presenti all'interno delle proprie partecipate, tra le quali spicca il ruolo strategico svolto dalla società Sotacarbo nell'ambito delle attività di ricerca applicata con l'obiettivo di sviluppare sistemi di gassificazione efficienti per la produzione di idrogeno da combustibili di scarto (biomasse e rifiuti plastici non riciclabili) ed elettrolizzatori avanzati per la produzione di idrogeno verde, più efficienti ed economici rispetto alle tecnologie commerciali, nonché l'attività incentrata sullo sviluppo di processi per la sintesi di combustibili rinnovabili quali metano, metanolo, e demetilere, attraverso la reazione di idrogenazione catalitica dell'anidride carbonica separata da processi industriali o direttamente dall'aria. Pertanto con la presente disposizione si autorizza la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di provvedere all'implementazione presso la Società Sotacarbo del centro per poter porre in essere tutte le attività necessarie ad attuare le politiche regionali in materia di transizione energetica e tecnologica.

CAPO II

Sviluppo locale e contrasto allo spopolamento

Art. 10

Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento.

Il fenomeno dello spopolamento interessa la Sardegna dai primi anni Sessanta, ma secondo i dati inseriti nel Report della Cna Sardegna "Gli effetti dello spopolamento della Sardegna", il fenomeno è oggi inarrestabile. Secondo la ricerca elaborata dal Crei Adi "Spopolamento e flussi migratori in Sardegna" si evince che la Sardegna sta vivendo una fase di notevole declino demografico accentuando il problema legato allo spopolamento del territorio. Il calo demografico interessa tutte le province e la Città metropolitana di Cagliari, dove fino al 2017 si registrava un aumento della popolazione mentre negli ultimi 3 anni è in decrescita, riportando nel 2020 una riduzione pari a - 2723 unità. La popolazione della Regione Sardegna presenta una dinamica naturale fortemente negativa. Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) risulta per l'anno 2020 pari a - 10.746 unità, ulteriormente negativo e superiore a quanto registrato nei due anni precedenti. Nel 2020, inoltre, il saldo migratorio totale, inteso come differenza tra emigrati e immigrati, evidenzia a livello regionale un dato negativo con un decremento pari a -2.650. La questione che allarma maggiormente è che è finito l'effetto ciambella: anche le città costiere perdono popolazione. Non perché il mare non sia ancora attrattivo ma perché il turismo da solo non sembra compensare il saldo naturale negativo. Né il saldo negativo è compensato dal saldo migratorio che risente delle politiche degli ultimi anni. Il dato va anche valutato alla luce della crisi economica. Ormai non è più questione di spostamento dall'interno alla costa, la crisi demografica c'è ed è generalizzata. In questo contesto si inseriscono le politiche per le famiglie e imprese recate dal presente articolo indirizzate da un lato a favorire la natalità e rallentare lo spopolamento dei comuni più piccoli e dall'altro volte ad incentivare l'attrazione degli investimenti e di nuove imprese e a rallentare la cessazione delle imprese esistenti nei medesimi territori.

In particolare, nel comma 2 lettera a) si prevede la concessione di contributo di massimo 600 euro mensili per ogni figlio nato, in affido preadottivo o adottato o nel corso del 2022 e successivi fino al compimento del quinto anno di età a favore dei nuclei familiari che risiedono o spostano la propria residenza nei comuni al di sotto di 3.000 abitanti. Al fine di incentivare anche lo sviluppo economico in quei territori, il contributo deve essere speso all'interno del territorio oggetto della misura.

La lettera b) dello stesso comma prevede un contributo a fondo perduto fino a 15.000 euro per i soggetti che nei medesimi territori intendono recuperare il patrimonio abitativo, provvedendo a ristrutturare la prima abitazione.

Le lettere c) e d) sono indirizzate alla ripresa delle attività economiche nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, il primo attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo raggiunge i 20.000 euro qualora il progetto di investimento comporti anche l'incremento dell'occupazione. Per le attività già esistenti e quelle di nuova apertura sempre nei territori in argomento è previsto anche un contributo nella forma del credito di imposta a decorrere dal 2023 al fine di sgravare le imprese dagli elevati costi dell'imposizione fiscale. Precisamente, al fine di valutare l'ammontare del contributo è utilizzato quale parametro l'importo delle imposte versate. Anche in questo caso, sempre al fine di contrastare lo spopolamento anche attraverso nuova occupazione, il contributo è incrementato fino a 2.000 euro annuali per ogni nuovo assunto. Il credito d'imposta si inquadra all'interno delle agevolazioni fiscali consentite alla Regione Sardegna dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n.114, che prevede appunto la possibilità di concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, purché i fondi a copertura siano posti interamente a carico della Regione che provvede alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle agevolazioni.

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della presente disposizione sono demandate alla Giunta regionale.

Art. 11

Disposizioni in materia di sviluppo locale

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di sviluppo locale.

Commi 1, 2 e 3. Gli Enti locali, in virtù di una disponibilità di cassa sempre più esigua, hanno avuto negli anni sempre maggiori difficoltà a reperire le risorse per la progettazione degli interventi e per le indagini propedeutiche alla progettazione. Tale problematica è una delle principali cause nei ritardi nell'attuazione degli interventi di investimento ed è il principale motivo alla base delle revoche dei finanziamenti assegnati da parte dello Stato e/o dall'Unione europea. Il più recente rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche pubblicato nel 2018 inserito nella raccolta "Temi CPT" fa emergere che la media dei tempi di realizzazione delle opere si attesta nel 2018 in 4,4 anni contro i 4,5 anni del 2014. Questo perché si è contratta la durata delle opere più piccole per effetto di una riduzione dei tempi di progettazione. Mentre si allungano i tempi di realizzazione delle opere più grandi (che ammontano a oltre 50 milioni di euro) per effetto dell'allungamento dei tempi di tutte le fasi.

Il peso dei tempi di attraversamento si riduce passando dal 61 per cento al 54 per cento. La progettazione preliminare è sempre quella dove il peso di tali tempi è maggiore, 69 per cento contro 75 per cento del 2014, ma nelle altre due fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) tempi di attraversamento e tempo effettivo della fase arrivano ad equivalersi.

La progettazione preliminare è la fase caratterizzata dal maggior peso dei tempi di attraversamento poiché il 69 per cento della relativa durata è impiegato in attività collaterali diverse da quelle strettamente connesse con la progettazione; i dati mostrano che la durata complessiva della fase comprensiva dei tempi di attraversamento è pari quasi a tre volte quella della fase in senso stretto. Il peso dei tempi di attraversamento sulla progettazione totale è pari al 59 per cento, con la conseguenza che la durata al lordo dei tempi di attraversamento è superiore al doppio di quella al netto.

Tra le principali cause cui imputare una maggiore lentezza alla fase progettuale si evidenzia la difficoltà da parte degli enti locali di anticipare le risorse necessarie per la predisposizione dei progetti.

Con la presente disposizione l'Amministrazione regionale stanziava un fondo di rotazione di 40 milioni di euro da destinare agli enti locali per la progettazione delle opere, in un momento in cui c'è una sovrabbondanza di risorse da parte di tutti i livelli di governo per incentivare gli investimenti. Il fondo opera come anticipazione delle spese di progettazione e come tale la somma erogata viene trattata a titolo di anticipazione sul finanziamento dell'opera, se finanziata dall'Amministrazione regionale, oppure la stessa deve essere restituita entro 36 mesi.

La disposizione normativa demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità di concessione.

Comma 4. La disposizione prevede uno stanziamento teso a sostenere il modello di governance previsto nell'ambito del percorso di territorializzazione delle politiche di sviluppo proposto dalla Regione.

La finalità della norma è quella di garantire un adeguato sostegno alla crescita della capacità amministrativa dei soggetti locali coinvolti nei processi territoriali di sviluppo, nonché assicurare il necessario coordinamento fra il livello regionale e quello territoriale, in una logica di condivisione dei processi e delle problematiche di attuazione degli interventi e di superamento delle criticità, assicurando un adeguato livello di efficacia dell'azione amministrativa sul territorio regionale.

A tal fine è quindi prevista l'attivazione di specifiche professionalità da individuare a supporto delle amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, al fine di favorire l'implementazione delle attività delle comunità locali e delle reti di relazioni nell'ambito della programmazione territoriale.

CAPO III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 12

Copertura finanziaria

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Art. 13

Entrata in vigore

L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore.

RELAZIONE POLITICA

RELAZIONE POLITICA AL BILANCIO 2022-2024

La manovra di bilancio che si sta andando ad approvare è indirizzata a superare la gestione dell'emergenza in senso stretto e ad individuare un programma di interventi per lo sviluppo del territorio.

Nelle manovre precedenti l'impostazione è stata orientata al mantenimento dell'equilibrio di bilancio coniugando la necessità di mantenere le politiche ordinarie, sostanzialmente confermando gli interventi che permangono strategici quali le misure del lavoro, dell'istruzione e interventi di sostegno, quali le misure delle politiche sociali, sport e turismo con la necessità di prevedere nuovi strumenti atti a contrastare l'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19. Questi ultimi orientati da un lato a sostenere famiglie e imprese attraverso l'erogazione di sussidi per compensare il mancato reddito e dall'altro preparare il terreno per la ripresa economica attraverso strumenti di mantenimento e spinta all'incremento dell'occupazione (attraverso il taglio del costo del lavoro) e strumenti di incentivazione agli investimenti (prestiti a lungo termine a costi ridotti, contributi a fondo perduto per investimenti).

Pertanto la manovra 2022-2024 partendo dalle suddette basi ha un'impostazione che conferma sostanzialmente le spese ricorrenti, continuative o permanenti, come sanità e funzionamento del sistema regione, rifinanzia gli interventi ordinari, continuando a ritenere strategico il finanziamento dell'istruzione universitaria al fine di investire sul capitale umano considerato la vera base della ripresa, il finanziamento delle politiche per il lavoro e della formazione, al fine di creare maggiore professionalità e creare un punto di incontro tra domanda e offerta e prevede nuovi strumenti indirizzati alla ripresa economica, al contrasto dello spopolamento e allo sviluppo locale.

Il quadro generale delle entrate

Le entrate a disposizione per la redazione della manovra sono costituite da fondi regionali, principalmente entrate tributarie erariali compartecipate e tributi propri, assegnazioni statali, vincolate ad una specifica destinazione o fondi nazionali da programmare in accordo con lo Stato per finanziare progetti di investimenti strategici, risorse dell'Unione europea, costituiti dai fondi strutturali. Per l'anno 2022 le risorse disponibili ammontano a 8.358 mln al netto delle partite contabili e degli accantonamenti statali sulle compartecipazioni erariali. A queste risorse di competenza pura si aggiungono 38 milioni di maggiori entrate derivanti da riaccertamento straordinario, che fa arrivare ad un ammontare complessivo di risorse disponibili pari a 8.396 milioni di euro, come si evince dalla tabella seguente.

ENTRATE	2022
<i>FR - Tributarie, extratributarie, alienazioni</i>	7.125
Titolo 1 - Tributi propri e compartecipati	6.816
Titolo II - Trasferimenti correnti	217
Titolo III - Entrate extratributarie	87
Titolo IV/V - Alienazioni, trasformazione di capitali, trasferimenti c/capitale	5
<i>FR - Mutui (Titolo VI - Mutui e prestiti)</i>	320
<i>AS - Trasferimenti correnti (Titolo II)</i>	236
<i>AS - Trasferimenti capitale (Titolo IV)</i>	625
<i>UE - Trasferimenti correnti (Titolo II)</i>	30
<i>UE - Trasferimenti capitale (Titolo IV)</i>	22
Totale	8.358
Maggiori entrate da riaccertamento straordinario	38
<i>Partite contabili</i>	1.100
Accantonamenti di entrata	306
Partite di giro contabili	794
Totale nettizzato	9.496
<i>FPV e reimputazioni</i>	98
TOTALE COMPLESSIVO	9.594

Il quadro delle spese

Ai sensi delle disposizioni contabili gli interventi programmati sono rappresentati all'interno della manovra attraverso una classificazione delle spese per missioni, programmi e titoli. Anche le spese si distinguono in fondi regionali, la cui programmazione è in capo alla Regione, fondi statali e comunitari, per i quali esiste l'apposita copertura in entrata vincolata alla realizzazione di programmi specifici.

Nella tabella seguente si riportano i valori della spesa per missioni, al netto degli accantonamenti e delle partite contabili nettizzate anche nella tabella relativa alle entrate:

Spese per Missioni		2022
01	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	676
02	Giustizia	1
03-11	Ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile	33
04	Istruzione e diritto allo studio	198
05-06	Attività culturali, sport e tempo libero	107
07	Turismo	52
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	111
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	775
10	Trasporti e diritto alla mobilità	766
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	375
13	Tutela della salute	3.777
14-17	Sviluppo economico, competitività ed energia	287
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	175
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	234
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	721
19	Relazioni internazionali	4
Altre Partite Finanziarie		
20	Fondi e anticipazioni di cassa	560
50	Debito pubblico	127
99	Servizi per conto terzi	201
	Copertura del Disavanzo (mutuo perenzioni + risultato d'amministrazione+ disavanzi ASL + Quota annuale del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario)	10
	Partite di giro e altre partite contabili	306
	Risorse reimputate da FPV e da altre entrate	98
TOTALE MANOVRA		9.594

La spesa sanitaria rappresenta sempre quella con maggiore incidenza sul bilancio regionale, nel 2022 si attesta intorno al 45 per cento della spesa complessiva. Seguono le missioni relative allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio, trasporti e diritto alla mobilità e relazioni con gli enti territoriali che si attestano intorno al 9 per cento della spesa complessiva, sempre calcolata al netto delle partite prettamente contabili e di giro.

Rispetto alla manovra precedente si segnalano gli incrementi nelle missioni relative ai diritti sociali e le politiche per la famiglia, agricoltura e politiche agroalimentari, relazioni con le autonomie locali e sviluppo economico e competitività.

La nuova manovra è pertanto sensibilmente orientata al proseguimento delle azioni di politiche sociali per le famiglie ma soprattutto alla ripresa economica e al sostegno delle attività che continuano a trovarsi in difficoltà a seguito dell'incertezza dello scenario economico, tra attese sull'evoluzione della pandemia e prospettive di rilancio legate al PNRR.

Il contesto

Nel 2020 il quadro economico generale della Sardegna, come quello delle altre regioni italiane, è stato fortemente condizionato dalla diffusione della pandemia Covid-19, determinando forti ripercussioni sul sistema economico regionale in un quadro recessivo che ha coinvolto l'intero Paese e molte delle principali economie a livello internazionale.

I dati riportati dall'approfondimento della Banca D'Italia sull'economia della Sardegna evidenziano, che nella prima parte del 2021 la congiuntura economica in regione è progressivamente migliorata, grazie all'accelerazione della campagna vaccinale e della connessa attenuazione del rischio sanitario e delle misure restrittive. L'attività del settore produttivo si è intensificata, in misura differenziata, in tutti i comparti: il recupero è apparso più marcato in particolare nei servizi, che hanno beneficiato della ripresa della domanda per turismo, trasporti, commercio e attività sociali. Questo ha comportato, soprattutto nel secondo trimestre 2021, una ripresa economica. Infatti, le stime basate sull'indicatore trimestrale dell'economia regionale della Banca d'Italia (ITER) indicano una marcata crescita del PIL della Sardegna da aprile a giugno, dopo il lieve calo nei primi tre mesi dell'anno. La ripresa è stata favorita dal rafforzamento degli investimenti, anche attraverso le misure di incentivazione e di contributi a fondo perduto poste in essere dai diversi livelli di governo, e dalla parziale ripresa della domanda per consumi.

Nonostante la redditività aziendale stia tornando ai livelli simili a quelli osservati nel 2019, permangono ancora elementi di incertezza che si riflettono nell'atteggiamento prudentiale degli operatori economici.

Le principali politiche già avviate

Nel corso del 2020 e in gran parte nel 2021 la RAS ha attuato diverse politiche volte a sostenere le imprese e le famiglie e ad accompagnare la ripresa economica, quali:

- la concessione di ristori tesi a compensare il mancato reddito;
- interventi indirizzati al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso l'abbattimento del costo del lavoro;
- la costituzione di fondi specifici per favorire l'accesso al credito, per la concessione di prestiti alle grandi imprese alberghiere e per favorire l'occupazione e promuovere la crescita dimensionale delle imprese;
- la concessione di contributi a fondo perduto del 40 per cento alle imprese artigiane per incentivare gli investimenti;
- finanziamento agli enti locali di politiche di investimento nei diversi comparti.

I principali interventi della manovra

La manovra concentra gli interventi su due linee di azione, da un lato la ripresa economica di tutto il territorio e dall'altro lo sviluppo locale e il contrasto allo spopolamento. Le misure di contrasto allo spopolamento sono trasversali rispetto all'analisi prettamente contabile di suddivisione in missioni e programmi in quanto interessano diversi settori ma hanno come comune denominatore il territorio oggetto dell'agevolazione, ossia i comuni con meno di 3.000 abitanti e si possono riassumere in:

- bonus natalità, che prevede l'erogazione di un assegno mensile fino a 600 euro per i primi 5 anni di vita del bambino;
- un contributo a fondo perduto fino a 15.000 euro per la ristrutturazione della prima casa;
- un contributo a fondo perduto di 15.000 euro per l'apertura di nuove attività. Il contributo raggiunge i 20.000 euro se il progetto di investimento è accompagnato dall'incremento dell'occupazione;
- un contributo nelle forme del credito d'imposta per le attività già esistenti e quelle di nuova apertura, parametrato al 40 per cento delle imposte sul reddito di impresa e partecipazione versate.

A queste si aggiunge una misura complementare a quelle sopracitate strettamente connesse al contrasto dello spopolamento quale è il rafforzamento dell'Agenzia FoReSTAS, al fine di preservare tutti i territori ma in particolare quelli soggetti al fenomeno dello spopolamento in quanto è in questi territori che a causa dell'abbandono si verificano maggiormente gli eventi calamitosi.

Si evidenziano inoltre le misure dirette maggiormente alla ripresa economica:

1. Contributo a fondo perduto fino al 40 per cento per gli investimenti nel settore del commercio.

2. Conferma del contributo a fondo perduto del 40 per cento per gli investimenti nel settore dell'artigianato.
3. Contributi agli enti locali per investimenti nei settori della viabilità, porti, cimiteri, opere di interesse regionale e locale, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, musei e chiese di valore storico.
4. Legato al punto precedente e alle risorse statali ed europee destinate agli investimenti ci sono i 40 milioni di euro per il fondo progettazione per l'anticipazione agli enti locali dei costi di progettazione delle opere.
5. In continuità con i punti 3 e 4, si evidenzia la previsione di risorse destinate a garantire un adeguato supporto, anche specialistico, alle comunità locali, per le prossime annualità in tutto il territorio regionale.
6. Fondo Lavoro in Sardegna, destinato ad abbattere il costo del lavoro e ad incentivare la formazione di figure specializzate attraverso lo strumento delle Accademy aziendali.

Passando all'analisi del bilancio delle principali missioni e programmi si riporta la seguente sintesi:

Si confermano negli anni 2022-2024 gli incrementi della spesa già previsti nelle leggi di variazione del 2021 per la **Tutela della salute**, tra i quali assumono maggiore rilevanza le risorse destinate al finanziamento per la garanzia dei LEA (Livelli essenziali di assistenza). Si evidenzia inoltre l'incremento dello stanziamento destinato all'acquisto dei dispositivi elettronici per i diabetici.

All'interno della missione **Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** sono state confermate le risorse destinate al fondo unico degli enti locali che a seguito della riforma supera i 600 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono 25 milioni stanziati nel fondo che consente interventi urgenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali che dovessero trovarsi in sofferenza, oltre tutti i trasferimenti per leggi specifiche e per gli investimenti da destinare ad opere di interesse regionale e locale, impiantistica sportiva, viabilità ecc.

Relativamente alla missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** si evidenzia l'incremento di 10 milioni delle risorse destinate al fondo per la non autosufficienza che consente di garantire interventi complementari a quelli assicurati con la misura ordinaria quali ad esempio acquisto di farmaci e dispositivi medici non coperti dal SSR in quanto extralea, energia elettrica ecc.

Nella missione **Politiche per il lavoro e la formazione professionale** si incrementano le risorse indirizzate a sostenere l'occupazione, allo sviluppo del mercato del lavoro, alla crescita della professionalità attraverso una puntuale formazione. Oltre agli strumenti ormai consolidati sono stati rifinanziati alcune misure attivate nel corso del 2020 a seguito dell'emergenza Covid, quali ad esempio il fondo Resisto e sono stati finanziati nuovi strumenti tra i quali spicca il Fondo Lavoro in Sardegna, che con la linea dell'Accademy aziendale vuole rafforzare lo strumento della formazione al fine di immettere sul mercato figure dotate di alta professionalità e specializzazione e di superare il disallineamento crescente tra le caratteristiche mansionali dei lavoratori e le esigenze delle aziende.

Il settore dello **Sviluppo economico e competitività** continua ad essere considerato strategico, sono stanziati 841 nel triennio, di cui 258 milioni già nel 2022. Di questi 30 milioni sono destinati alla concessione di contributi a fondo perduto per i programmi di investimento delle imprese commerciali e 10 milioni per le imprese artigiane.

Relazione tecnica

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario e contabile

Art. 1

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

L'articolo 1 reca disposizioni in materia finanziaria e contabile

Comma 1. La presente disposizione è di carattere normativo in quanto definisce esclusivamente la procedura contabile al fine di consentire l'attuazione dei programmi nazionali e europei e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Comma 2. Si tratta di una disposizione tecnica e fa riferimento alle autorizzazioni di spesa complessive riportate nelle tabelle A, B e C ai sensi delle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118 del 2011).

Comma 3. La disposizione è esclusivamente di carattere normativo al fine di chiarire la procedura da utilizzare per la programmazione delle risorse stanziata nelle tabelle B, C e D della legge regionale n. 17 del 2021 da attuarsi nel limite delle autorizzazioni della medesima legge e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 2

Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

Comma 1. La disposizione quantifica il fondo unico degli enti locali a legislazione vigente in euro 553.706.000 per ciascun anno al netto dei trasferimenti quali quote sostitutive delle sopresse accise sull'energia elettrica pari a circa 49 milioni. Rispetto alla determinazione degli anni precedenti il fondo a partire dal 2022 è incrementato della quota di maggiori oneri derivante dalla legge di riforma degli enti locali legge regionale 7 del 2021. Gli enti locali possono gestire le risorse senza vincolo di destinazione e tali risorse sono integrate da ulteriori trasferimenti previsti da leggi di settore e da interventi specifici, pertanto, la quantificazione del fondo nel complesso appare congrua.

Comma 2. La disposizione prevede un costo complessivo pari a euro 1.000.000. Tale ammontare è determinato in funzione del numero di Soggetti Attuatori già beneficiari del contributo per l'esercizio associato delle funzioni di coordinamento e attuazione dei progetti di sviluppo territoriale, per i quali si sia concluso il triennio di finanziamento inizialmente previsto.

Lo stanziamento previsto tiene conto dello storico annuo complessivo assegnato (euro 1.600.000). Tuttavia, trattandosi di un contributo teso a compensare eccezionalmente i maggiori costi derivanti dall'allungamento dei termini di conclusione delle attività, si stima non sia necessario prevedere le medesime quote già assegnate ai diversi Soggetti Attuatori. La ripartizione effettiva delle somme tra i beneficiari, stabilita con Delibera di Giunta regionale, previa intesa della Conferenza Re-

gione-Enti Locali, terrà conto infatti dell'avanzamento della spesa delle risorse precedentemente assegnate e dell'effettivo stato di attuazione dei progetti di sviluppo territoriale. In considerazione di ciò, tenendo conto di un margine di riduzione percentuale rapportato all'avanzamento procedurale, si è valutato uno stanziamento pari a complessivi euro 1.000.000.

Comma 3. Il fondo sostanzialmente accorpa i due fondi previsti dall'articolo 5, commi 4 e 14 della legge regionale 40 del 2018 come successivamente modificati. La necessità di prevedere un unico fondo è scaturita dal fatto che le situazioni di sofferenza finanziaria derivante da procedure espropriative sono state quasi completamente estinte, per le quali rimane un residuo da coprire di 2.000.000 milioni di euro. Per contro la modifica normativa introdotta dalla legge regionale 17 del 2021 ha ampliato la platea dei possibili beneficiari dell'intervento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, includendo oltre le Province e la Città Metropolitana di Cagliari tutti gli enti locali. Successivamente alla modifica normativa sono pervenute richieste di intervento per 7.281.000, con una disponibilità di euro 4.000.000, generando quindi un fabbisogno noto per situazioni del 2021 pari a 3.381.000. Lo storico della spesa per la salvaguardia degli equilibri mostra che in alcuni anni gli interventi posti in essere a seguito di disposizioni legislative specifiche hanno raggiunto importi di 10.000.000. Sulla base degli elementi noti il fabbisogno stimato è di 15.381.000. Essendo il primo anno di applicazione della norma a tutti gli enti locali, in un periodo in cui gli stessi hanno subito forti riduzioni del gettito a causa della pandemia e hanno dovuto sostenere sostanziali spese impreviste per far fronte all'emergenza, si è ritenuto opportuno inserire una dotazione aggiuntiva di circa 10.000.000 al fine di essere in grado di anticipare l'impatto negativo che la pandemia ha generato sugli enti. Pertanto la dotazione del fondo è stata stimata in euro 25.000.000 per ciascun anno.

Art. 3

Disposizioni in materia di opere pubbliche

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di opere pubbliche

Comma 1. La previsione di spesa pari a 6.000.000 di euro complessivi per il triennio è commisurata alle richieste di finanziamento pervenute all'Amministrazione regionale per la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo la viabilità secondaria della Sardegna, si tratta di una prima dotazione che consente di soddisfare le richieste più urgenti pari a circa il 50 per cento delle richieste pervenute. Contemporaneamente è stato affidato al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari (DICAAR) l'incarico per l'attività di "Ricerca e studio per il monitoraggio innovativo delle infrastrutture viarie e per la sicurezza di ponti e viadotti" mediante specifico Accordo di Collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, al fine di evidenziare le principali criticità e le correlate priorità di intervento, per le quali saranno definiti i rispettivi costi di realizzazione.

Comma 2. La disposizione prevede un finanziamento di complessivi 3.000.000 di euro per il triennio destinati a far fronte agli interventi di ripristino delle strutture portuali (principalmente i moli a protezione dello specchio acqueo interno) causati da eventi meteomarini particolarmente avversi. La quantificazione è stata stimata tenendo conto che l'incidenza gli interventi di ripristino delle strutture di salvaguardia dei porti, danneggiate dalle mareggiate avvenute in passato, incide per circa 1/3 dell'importo complessivo richiesto applicata alle richieste di intervento definitivo presentate negli ultimi tre anni. Gli interventi individuabili come opere di ripristino dei danni causati da eventi meteomarini avversi sono quelli indicati per i porti di Alghero, Bosa Marina, Buggerru, Siniscola e Teulada che ammontano a circa 9 milioni (3 milioni per anno). Ipotizzando una situazione statica, il fondo in argomento è stato stimato applicando la percentuale del 33 per cento circa a 9 milioni.

Art. 4

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

La presente disposizione quantifica il Fondo regionale per la non autosufficienza in 241.310.000 per l'annualità 2022 e euro 243.110.000 per le annualità 2023 e 2024. La dotazione consente di garantire interventi per i seguenti programmi:

- a. Piani personalizzati L. 162/1998
- b. Ritornare a casa
- c. Leggi di settore

La dotazione complessiva riferita ai piani personalizzati di 121 milioni di euro garantisce la copertura di circa 40.300 piani (oltre 7.300 nuovi piani, circa 32.000 piani in corso e 1.400 proroghe). Il costo del piano per ciascuna persona varia a seconda della fascia di età della persona, con un costo medio che varia da oltre 3.300 euro annui per persone con meno di 48 anni, e arriva a 14.700 euro annui per la fascia di età tra gli 80 e gli 89 anni.

La dotazione delle risorse destinate al programma ritornare a casa fino al 2021 è stata determinata in complessivi euro 37 milioni. Tali risorse sono destinate alle misure ordinarie del fondo e riguardano mediamente 4.394 beneficiari, graduati sulla base della scala di disabilità gravissime definite dal relativo decreto ministeriale. Le più gravi, 35 in tutto il territorio, sono individuate nei soggetti che si trovano in condizioni di coma/stato vegetativo, il cui costo massimo è pari a 47.000 annui. Invece il costo per il sostegno dei soggetti che si trovano in condizioni rientranti nel livello base (dipendenza vitale che necessita di assistenza e monitoraggio continuo) è pari a euro 4.800. La fascia più numerosa è rappresentata da quella del livello base, pertanto il costo medio a persona è pari a euro 8.420. A partire dal 2022 la dotazione è stata integrata con ulteriori 10 milioni di euro al fine di garantire la copertura degli interventi gestiti direttamente dai comuni in condizioni di emergenza e fronteggiare le criticità legate alla gestione delle risorse in ambito PLUS che non sempre garantisce interventi tempestivi. Queste risorse aggiuntive possono essere utilizzate per assicurare interventi complementari a quelli assicurati con la misura ordinaria quali ad esempio acquisto di farmaci e dispositivi medici non coperti dal SSR in quanto extralea, energia elettrica ecc.

Le risorse del fondo destinate agli interventi di sostegno rivolti a persone con specifiche patologie ammontano a 61 milioni. Anche in questo caso i finanziamenti variano in ragione della gravità della patologia, quelli per i quali si rende necessario un intervento finanziario maggiormente rilevante sono quelli della legge regionale n. 15 del 1992.

Nelle due tabelle seguenti si evidenzia il fabbisogno per ciascuna fascia di utenza e il numero di utenti classificati per tipologia di intervento relativo all'ultimo anno di monitoraggio:

Interventi rivolti a persone con particolari patologie – Dati bilancio regionale 2017/2021 SAP al 12/11/2021				
2017	SC05.0676	NEOPLASIA MALIGNA	3.000.000,00	3.000.000,00
2017	SC05.0666	TALASSEMICI, NEFROPATICI, SALUTEMENTALE, TRASPORTO DISABILI	48.318,9 64,48	48.318.964,48
		2017	51.318.964,48	
2018	SC05.0676	NEOPLASIA MALIGNA	3.284.440,00	3.284.440,00
2018	SC05.0666	TALASSEMICI, NEFROPATICI, SALUTEMENTALE, TRASPORTO DISABILI	51.500.560,00	51.500.560,00
		2018	54.785.000,00	
2019	SC05.0676	NEOPLASIA MALIGNA	3.132.377,17	3.132.377,17
2019	SC05.0666	TALASSEMICI, NEFROPATICI, SALUTEMENTALE, TRASPORTO DISABILI	57.867.622,83	57.867.622,83
		2019	61.000.000,00	
2020	SC05.0676	NEOPLASIA MALIGNA	2.859.961,26	2.859.961,26
2020	SC05.0666	TALASSEMICI, NEFROPATICI, SALUTEMENTALE, TRASPORTO DISABILI	54.226.930,60	54.226.930,60
		2020	57.086.891,86	
2021	SC05.0676	NEOPLASIA MALIGNA	3.387.583,44	3.387.583,44
2021	SC05.0666	TALASSEMICI, NEFROPATICI, SALUTEMENTALE, TRASPORTO DISABILI	57.035.753,55	57.035.753,55
		2021	60.423.336,99	60.423.336,99

LEGGI SETTORE – SIPSO	N utenti	FABBISOGNO	ECONOMIE al 31 dicembre	FABBISOGNO NETTO
2021	2021			
L.R. n°27/83 talassemici, emofilici, ecc .	3.970	8.031.024,66	2.022.843,80	6.008.180,86
L.R. n° 12/11 trapiantati	430	812.186,70	265.910,73	546.275,97
L.R. n°11/85 nefropatici	2.271	10.224.787,34	2.016.081,87	8.208.705,47
L.R. n°15/92 e L.R. n°20/97 - sussidi	9.043	30.903.051,31	5.693.112,34	25.209.938,97
L.R. n°15/92 e L.R. n°20/97 - rette di ricovero	140	2.074.079,28	94.314,41	1.979.764,87
L.R. n°6/95 e L.R. n°9/96 - rette di ricovero	40	678.286,57	46.663,65	631.622,92
L.R. n°12/85 trasporto disabili	2.141	4.214.425,92	1.677.914,43	2.536.511,49
L.R. n°9/2004 neoplasie	6.951	3.318.025,12	1.281.554,09	2.036.471,03
TOTALE	24.986	60.255.866,90	13.098.395,32	€ 47.157.471,58

2020	2020			
L.R. n°27/83 talassemici, emofilici, ecc .	4.249	8.719.515,92	1.496.774,32	7.222.741,60
L.R. n° 12/11 trapiantati	442	874.792,65	209.747,13	665.045,52
L.R. n°11/85 nefropatici	2.426	11.118.299,71	1.628.938,13	9.489.361,58
L.R. n°15/92 e L.R. n°20/97 - sussidi	9.968	33.413.812,28	3.857.327,85	29.556.484,43
L.R. n°15/92 e L.R. n°20/97 - rette di ricovero	134	2.185.327,64	97.824,52	2.087.503,12
L.R. n°6/95 e L.R. n°9/96 - rette di ricovero	47	817.010,51	112.436,89	704.573,62
L.R. n°12/85 trasporto disabili	2.376	4.701.411,91	520.783,65	4.180.628,26
L.R. n°9/2004 neoplasie	8.021	3.712.445,01	1.103.910,93	2.608.534,08
TOTALE	27.663	65.542.615,63	9.027.743,42	€ 56.514.872,21
2019	2019			
L.R. n°27/83 talassemici, emofilici, ecc .	4.390	9.043.992,60	823.071,59	8.220.921,01
L.R. n° 12/11 trapiantati	426	774.384,27	171.052,12	603.332,15
L.R. n°11/85 nefropatici	2.496	11.083.810,77	671.340,57	10.412.470,20
L.R. n°15/92 e L.R. n°20/97 - sussidi	10.065	34.263.050,51	1.263.324,67	32.999.725,84
L.R. n°15/92 e L.R. n°20/97 - rette di ricovero	148	2.331.612,10	274.434,05	2.057.178,05
L.R. n°6/95 e L.R. n°9/96 - rette di ricovero	56	840.993,89	74.755,90	766.237,99
L.R. n°12/85 trasporto disabili	2.453	4.675.987,95	387.076,88	4.288.911,07
L.R. n°9/2004 neoplasie	8.318	3.712.238,96	797.839,74	2.914.399,22
TOTALE	28.352	66.726.071,05	€ 4.462.895,52	62.263.175,53

Dati rilevati dalla piattaforma Sipso – le previsioni 2021 sono riferite a 364 Comuni su 377

Agli interventi suelencati si aggiungono il cofinanziamento del programma nazionale vita indipendente e il rimborso delle quote sociali per prestazioni socio-sanitarie rese in strutture di riabilitazione globale, quantificata sulla base delle richieste di rimborso annue da parte delle strutture di riferimento.

Art. 5

Disposizioni in materia di commercio

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di commercio.

Commi 1, 2, 3. La concessione di contributi a fondo perduto per progetti di investimento rappresenta uno dei principali strumenti agevolativi al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo della regione attraverso il sostegno per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni macchinari o immateriali. In particolare, a fronte di un programma di investimenti l'Amministrazione regionale concede un contributo a fondo perduto che arriva fino al 40 per cento dell'investimento. La rilevanza dello strumento per il sistema imprenditoriale è confermata dal forte successo della misura analoga finanziata nel corso del 2021 per il comparto artigiano. I dati dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Artigiancassa evidenziano che in meno di un anno, sono state soddisfatte le necessità di finanziamento di 916 aziende artigiane, che hanno ricevuto una media di 16.300 euro. Questo circuito virtuoso ha messo in moto un meccanismo di moltiplicazione attraverso il quale ogni 1

euro messo a disposizione dalla Legge, ha generato 2,5 euro. Investimenti che sono andati a spalmarsi sui territori e sulle altre categorie produttive e di servizi. La quantificazione dello stanziamento è stata stimata, in prima applicazione, ipotizzando un investimento medio di circa 50.000 euro, cui corrisponde un contributo a fondo perduto che raggiunge i 20.000 euro nel caso in cui l'investimento sia accompagnato dall'incremento occupazionale. Questo consentirebbe di creare nuova economia e assunzioni offrendo un'opportunità di crescita a circa 1.500 imprese commerciali.

Commi 4 e 5. Si tratta del recepimento nella normativa regionale dell'opportunità introdotta nel decreto Rilancio per i Confidi di concedere finanziamenti al fine di supportare le banche nella gestione delle pratiche. L'attività dei Confidi deve svolgersi nell'ambito del finanziamento diretto dove trova la relativa copertura, pertanto la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Disposizioni in materia di lavoro

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di lavoro.

Commi 1 e 2. La presente disposizione determina la dotazione finanziaria del fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato "Lavoro in Sardegna" con la finalità di mitigare gli effetti di lungo periodo generati dalla pandemia da Covid-19 in complessivi 20.000.000 di euro, ripartiti in 10.000.000 per l'anno 2022 e 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il fondo opera su tre linee principali rappresentate dalle sovvenzioni dirette a favore di imprese (attrattori produttivi territoriali) per il taglio del costo del lavoro, il finanziamento delle Accademy, quali unità dedicate alle attività formative, e il finanziamento dei progetti di coworking.

Per la prima linea di intervento si ipotizza che la fonte principale di attrattori produttivi possa essere inquadrata nelle grandi imprese operanti in Sardegna, che possono essere quantificate in un massimo di 25 unità. Sulla base di interventi precedenti sul taglio del lavoro che hanno determinato un importo in media di sovvenzione pari a circa 200.000, si può ipotizzare di soddisfare circa 10 imprese. Stima del costo 2.000.000.

Relativamente al costo degli interventi rivolti alla formazione si stima un costo per soggetto di circa 5.000 euro. Si ipotizza che per il primo anno possano essere attivate 25 Accademy con una dotazione per ognuna di esse di euro 100.000, con un totale di circa 500 soggetti da formare (costo 2.500.000). Con la modifica normativa del comma 2 della presente disposizione, si inserisce la misura di taglio del costo del lavoro per le imprese che assumono i soggetti formati nelle Accademy. Pertanto stimando una percentuale di assunzione di circa il 65 per cento dei soggetti formati, il costo del taglio del lavoro è determinato in 4.875.000 euro.

Inoltre si ipotizza di finanziare circa 60 nuove imprese nelle aree interne attraverso l'erogazione di sovvenzioni per la copertura delle spese connesse all'utilizzo delle postazioni di coworking, oltre ad una quota per il taglio del costo del lavoro, quale impulso per le assunzioni.

Comma 3. Il rifinanziamento del Fondo "(R)ESISTO" pari a 10.000.000 di euro consente lo scorrimento della graduatoria in essere di circa 400 istanze ulteriori, raggiungendo il 57 per cento del totale delle richieste.

Art. 7

Disposizioni in materia di agricoltura

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agricoltura.

Comma 1. La norma prevede uno stanziamento per ciascun anno pari a 250.000 euro, stimato sulla base della tipologia e dimensione dell'ente, nonché alle attività di coordinamento che l'ente deve svolgere.

Comma 2. L'importo previsto di euro 1.000.000 per ciascun anno è stato quantificato sulla base di quanto già previsto per contributi analoghi concessi dall'anno 2018 dall'Agenzia ARGEA Sardegna in applicazione della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, articolo 1, comma 44, lettera a), considerando che circa 300 comuni della Sardegna con usi civici accertati non sono ancora dotati del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche.

Il contributo è concesso per ogni comune fino ad un massimo di euro 10.000 e non può superare il 50 per cento della spesa ammessa, come già previsto dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, articolo 1, comma 44, lettera a), pertanto con lo stanziamento previsto, per le finalità di che trattasi, potranno essere concessi contributi ad almeno 300 comuni nei prossimi 3 anni.

Comma 3. La presente disposizione prevede un finanziamento quantificato in euro 300.000 per ciascun anno al fine di intervenire a supporto delle aziende con un set di attività che rappresentano una parte delle azioni di supporto alle attività multifunzionali quali attività formativa per operatori di agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale sostenuti nel tempo ai sensi della legge regionale 11 del 2015. Pertanto la spesa è stata stimata prevedendo un cofinanziamento da trasferire alle aziende per le attività suddette nel limite delle risorse stanziato e quantificato in base alle istanze che perverranno.

Comma 4. La disposizione prevede una spesa di euro 364.700 per ciascun anno per la stipula di Convenzioni necessarie per il funzionamento della Banca regionale del germoplasma, istituita ai sensi dell'articolo 7, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. La spesa è stata quantificata sulla base del costo annuo stimato per accessione.

Comma 5. L'intervento prevede un primo finanziamento complessivo di euro 1.000.000 al fine di attivare le procedure previste nelle direttive di attuazione del capo I della legge regionale n. 16 del 2014 relative alla "Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna" relativamente alla possibilità per l'Amministrazione regionale di stipulare convenzioni con gli agricoltori/allevatori custodi per il conferimento di incarichi per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione. Ai fini dell'attivazione della sperimentazione si è stimato uno stanziamento congruo di euro 1.000.000 nel triennio.

Comma 6. La disposizione prevede il finanziamento di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di poter provvedere all'attuazione di un nuovo bando relativo all'intervento 10.1.5 del PRS 2014/2020 denominato "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" La stima della spesa necessaria è stata effettuata sulla base delle domande presentate al bando del 2020, dal quale diverse aziende sono rimaste escluse, che al netto della copertura delle risorse disponibili per la medesima finalità nel piano finanziario del PSR 2014/2020 generano un fabbisogno di risorse regionali pari a 2.500.000 di euro per ciascun anno.

Art. 8

Disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo.

Comma 1. La presente disposizione stanziava risorse pari a euro 5.000.000 per ciascun anno al fine di concedere un contributo finalizzato a dare un sostegno alle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna e/o che militano in campionati di Lega pro, per l'espletamento della propria attività. Le risorse destinate all'intervento a legislazione vigente ammontano a 4.500.000, che hanno consentito di garantire un sostegno a tutti i destinatari, che sulla base dei dati disponibili sono circa 2.000, con importi parametrati sulla base del numero di atleti che si attestano in media sui 2.000 euro a società. La presente disposizione prevede un incremento dello stanziamento di 500.000 euro che consente di incrementare di circa il 10 per cento il contributo finora percepito dai beneficiari.

Comma 2. Lo stanziamento di 800.000 euro previsto dalla presente norma è stato quantificato sulla base del costo dei primi interventi urgenti da attivare presso la stazione di Tempio Pausania, in attesa che si sblocchino le risorse già previste per le medesime finalità da altre fonti di finanziamento.

Art. 9

Disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente e transizione energetica

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di sviluppo del territorio, dell'ambiente e transizione energetica.

Commi 1, 2 e 3. Dall'anno 2011 all'anno 2019 il personale dell'Agenzia FoReSTAS ha subito una riduzione di circa 600 unità. Negli ultimi anni sono state attivate diverse misure atte alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che ha in parte sopperito alla riduzione suddetta. La presente norma si inserisce nel processo di rafforzamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di un incremento del contributo di funzionamento dell'Agenzia stessa di euro 3.000.000 annui, che ipotizzando un costo medio del personale di circa 40.000 consente un incremento della pianta organica, al netto dei posti determinati dal turnover, di circa 75 unità.

Comma 4. La disposizione normativa prevede un finanziamento pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'erogazione di contributi alle amministrazioni locali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, incrementato di euro 2.000.000 rispetto alle autorizzazioni di spesa fino al 2021. La disposizione prevede il riparto delle risorse complessive in due gruppi, il primo pari a 4.000.000 di euro destinato ai 53 comuni che ricevono il contributo calcolato tenendo conto della popolazione residente e l'estensione del territorio comunale e di una premialità per i centri urbani ricompresi nei due poli di crisi industriale complessa. Il secondo pari a 6.000.000 di euro destinato ai comuni che hanno subito una diminuzione del numero degli occupati nel settore della forestazione. Lo stanziamento di 4.000.000 di euro previsto a legislazione vigente ha consentito di soddisfare mediamente 70 comuni all'anno a fronte di istanze da parte di 105 comuni. L'incremento proposto dalla presente disposizione, qualora fosse confermato il numero di istanze degli scorsi anni, consente di soddisfare tutte le istanze che dovessero pervenire.

Comma 5. La presente disposizione prevede un finanziamento di euro 2.500.000 al fine di provvedere all'implementazione presso la Società Sotacarbo di un centro per l'attuazione delle politiche regionali in materia di transizione energetica e tecnologica.

CAPO II

Sviluppo locale e contrasto allo spopolamento

Art. 10

Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento.

La norma prevede una serie di interventi di contrasto allo spopolamento e di incentivazione delle attività economiche nei comuni della Sardegna con meno di 3.000 abitanti al 31 dicembre 2020, che sulla base dei dati ISTAT "Demo demografia in cifre" sono 275.

Al fine di stimare l'impatto della misura relativa al bonus natalità si è analizzato l'andamento delle nascite negli ultimi 11 anni.

2010	2011 (e)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nati vivi										
13.538	13.032	12.444	11.872	11.473	11.082	10.527	10.142	9.438	8.858	8248

Fonte: Istat - Demo demografia in cifre

La tabella precedente mostra un andamento decrescente che si è intensificato negli ultimi anni, raggiungendo la percentuale del 7 per cento. Lo stesso andamento si osserva anche nei comuni oggetto dell'agevolazione che hanno raggiunto un picco di decrescita che ha superato il 10 per cento nel 2019, recuperato leggermente nel 2020, che si attesta comunque su valori inferiori al 2018 di circa il 9 per cento.

2010	2011 (e)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nati vivi										
2.761	2.666	2.458	2.423	2.360	2.264	2.155	2.078	1.991	1.790	1.811

Fonte: Istat - Demo demografia in cifre

Come si evince dalla tabella seguente (2020 Stime Istat nati vivi per mese comuni al di sotto dei 3000 abitanti) il riparto delle nascite per mese mostra un andamento lineare:

Gennaio	febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
170	142	142	149	132	154	161	164	165	161	134	137	1.811

La medesima analisi effettuata sui dati dei mesi attualmente disponibili del 2021 mostra un andamento simile, ma ancora in calo. Pertanto al fine di pervenire alla quantificazione del costo massimo derivante dall'applicazione della presente disposizione si è proceduto a quantificare il costo della misura applicata ai dati 2020, moltiplicando l'assegno mensile per il numero nati nei diversi mesi per i mesi di residenza nel comune.

mese	Gennaio	febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
nati	170	142	142	149	132	154	161	164	165	161	134	137	1.811
assegno	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
n. mesi di godimento	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	1.224.000	937.200	852.000	804.600	633.600	646.800	579.600	492.000	396.000	289.800	160.800	82.200	7.098.600

Questo è il costo massimo ipotizzato nel primo anno di nascita se si trattasse di primo figlio nato, l'importo così stima si riduce nel caso in cui all'interno del numero di nati presi in considerazione siano ricomprese seconde nascite, nel qual caso l'assegno è ridotto a 400 euro mensili. Si ritiene che la quantificazione così stimata possa ricomprendere anche la quota di costo imputabile alle adozioni e affidi preadottivi.

Per gli anni successivi, fino al quinto anno di età dei bambini nati nel corso del 2022 e i nuovi nati negli anni successivi, si è ipotizzato un costo come da tabella seguente:

ANNUALITA'	NUOVI NATI	NATI ANNI PRECEDENTI	TOTALE COSTO
1 ANNO	7.098.600	-	7.098.600
2 ANNO	7.098.600	13.039.200	20.137.800
3 ANNO	7.098.600	26.078.400	33.177.000
4 ANNO	7.098.600	39.117.600	46.216.200
5 ANNO	7.098.600	52.156.800	59.255.400

L'analisi è stata effettuata stimando che nel corso del 2022 le nascite si prevedano in incremento rispetto al 2021 e si attestino sui livelli del 2020, per gli anni successivi si è ipotizzato che grazie alla misura si contrasti la riduzione della natalità ormai strutturale e si riesca a mantenere almeno i livelli del 2020.

Relativamente alla misura di cui alla lettera b), la stima di euro 15.000.000 per ciascun anno è stata effettuata ipotizzando di poter finanziare circa 1.000 ristrutturazioni per anno.

Le risorse destinate alla misura relativa alla lettera c) consentono di incentivare l'apertura di minimo 1.000 nuove attività o unità locale per ciascun anno. L'analisi del contesto mostra che in percentuale le imprese cessano maggiormente nei capoluoghi e nei centri con popolazione con più di 10 mila abitanti, in quanto le imprese preferiscono scegliere i centri più popolosi per iniziare un'attività che poi per cause legate agli elevati costi e alla concorrenza cessano. Per quanto nei centri meno popolosi in numero delle imprese cessate sia in percentuale inferiore, la caratteristica che accomuna le cessazioni nei piccoli centri è che in questi contesti le imprese che cessano non sono sostituite da altre, cosa che invece avviene nei grossi centri.

La misura di cui alla lettera c) in coordinamento con la misura di cui alla lettera d) pertanto è orientata a invertire questa tendenza incentivando da un lato la permanenza delle imprese, attraverso il credito di imposta, e dall'altro l'apertura di nuove imprese attraverso un contributo a fondo perduto che arriva fino a 20.000 euro nel caso in cui il progetto sia accompagnato da nuove assunzioni.

Al fine di quantificare le risorse necessarie per la copertura dell'attuazione dell'intervento relativo alla concessione del credito di imposta si è utilizzato quale parametro la stima del gettito derivante dalla tassazione sui redditi delle società pari a circa 250.000.000 di euro. Applicando il 40 per cento si ha un'ipotesi di costo per l'intero territorio regionale di circa 100.000.000 di euro, considerato che l'incidenza delle imposte versate dalle imprese con sede nel territorio oggetto dell'agevolazione non supera il 40 per cento dell'Imposta versata sull'intero territorio, la stima di 40.000.000 di euro appare congrua anche tenendo conto dell'incremento del numero di imprese ipotizzato nella misura di cui alla lettera c).

Art. 11

Disposizioni in materia di sviluppo locale

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di sviluppo locale.

Commi 1, 2 e 3. Gli importi del fondo sono stati stimati considerando che le spese per le indagini propedeutiche, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per la progettazione definitiva e per le relative attività di verifica hanno un'incidenza media di circa il 10 per cento per cento del costo totale dell'Intervento. La disposizione con uno stanziamento di euro 40.000.000 consente quindi di creare un effetto leva importante e un parco progetti rilevante in un periodo in cui sono previste ingenti risorse statali e europee per gli investimenti.

Comma 4. La disposizione prevede un costo complessivo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. In particolare, nell'ottica di garantire un adeguato supporto, anche specialistico, alle comunità locali e alle reti di relazioni nell'ambito della programmazione territoriale, per le prossime annualità in tutto il territorio regionale, risulta necessario prevedere l'attivazione di specifiche figure professionali, che abbiano un grado medio-alto di specializzazione. La determinazione specifica del costo complessivo potrà avvenire solo a seguito di una ricognizione dei fabbisogni nelle varie aree territoriali in ragione dei diversi ambiti di attività in cui gli esperti andranno ad operare. Tale ricognizione avverrà con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, al fine di meglio definire le specifiche criticità e i bisogni a livello locale. In generale l'ammontare indicato quale costo annuo nella norma è stimato considerando il costo annuo lordo mediamente previsto per analoghe figure professionali (professionisti di livello master e senior e professionisti junior) nell'ambito di procedure di selezione similari, comprensivo degli oneri previsti a carico dell'amministrazione e dell'iva se dovuta, secondo il seguente prospetto indicativo.

Ipotesi tipologia esperto	Stima n. esperti ipotizzabile	Stima annuo lordo	Stima generale
coordinatori per area territoriale livello master	10	120.000,00	1.200.000,00
esperto senior	25	96.000,00	2.400.000,00
esperto junior	30	48.000,00	1.440.000,00
		STIMA	5.040.000,00

CAPO III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 12

Copertura finanziaria

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Art. 13

Entrata in vigore

L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai consiglieri

SCHIRRU, Presidente e relatore di maggioranza - MORICONI, Vice Presidente e relatore di minoranza - SECHI, Segretario - LAI, Segretario - CERA - COSSA - DE GIORGI - GIAGONI - MARRAS - MELONI - OPPI - PIGA - SAIU - SATTA Gian Franco - SATTA Giovanni - SECHI - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo

Relazione di maggioranza

On.le SCHIRRU

pervenuta il 1° febbraio 2022

I documenti costituenti la manovra di bilancio 2022-2024, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 48/66 del 10 dicembre 2021 e trasmessi al Consiglio il successivo 17 dicembre, sono stati assegnati il 21 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, alla Commissione Terza per il relativo esame e alle altre Commissioni permanenti per l'espressione del parere sulle parti di rispettiva competenza.

I provvedimenti sono stati prontamente inseriti all'ordine del giorno dei lavori della Terza Commissione, che ne ha avviato l'esame nel corso della seduta tenutasi il 21 dicembre 2021 con l'illustrazione delle principali disposizioni da parte dell'Assessore della Programmazione.

Nelle sedute dell'11 e del 12 gennaio 2022 la Commissione ha svolto il consueto ciclo di audizioni raccogliendo i contributi dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle categorie produttive, del mondo del credito, delle Università, delle Associazioni degli Enti locali e del Terzo settore, che hanno rappresentato le rispettive esigenze e posizioni.

Chiusa la discussione generale e acquisiti i pareri delle Commissioni di merito Prima, Seconda, Quarta, Quinta e Sesta - trasmessi alla Terza Commissione tra il 13 e il 19 gennaio - nelle sedute del 19 e 20 gennaio 2022 si è completato l'iter in Commissione, che ha portato all'approvazione, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e quello contrario dei gruppi di opposizione, dei documenti costituenti la manovra di bilancio 2022-2024.

I provvedimenti sono stati licenziati dalla Commissione sostanzialmente nel testo proposto dalla Giunta regionale. Le forze politiche, infatti, hanno convenuto, stante la condivisa necessità di addivenire ad una rapida approvazione della manovra di bilancio, sollecitata anche dai soggetti auditi, di ritirare gli emendamenti presentati in Commissione e di rinviare al dibattito in Aula il confronto sulle diverse proposte di modifica e integrazione ai documenti. L'unica eccezione ha riguardato l'introduzione nel disegno di legge di stabilità di una norma diretta a parametrare l'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, attualmente pari a euro 13.800, sul quale la Commissione, nella formulazione di sintesi confluita nell'articolo 2 bis del testo oggi in discussione, si è pronunciata all'unanimità. La norma richiama, in generale, il contenuto dei commi 583-587 della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 salvo le percentuali previste per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti per il quale si prevede il 23 per cento, anziché il 22, e per quelli con popolazione fino ai 3.000 abitanti per i quali si

stabilisce la percentuale del 21 per cento, piuttosto che quella del 16. Gli oneri derivanti dal concorso finanziario della Regione alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione è stato quantificato dall'ANCI Sardegna in euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

Stante l'urgenza di abbandonare la gestione del bilancio in dodicesimi e di assicurare così la piena spendibilità delle risorse stanziare, si confida che i provvedimenti in esame pervengano a una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

*Relazione di minoranza**On.le MORICONI**pervenuta il 31 gennaio 2022*

La Sardegna è l'ultima Regione in Italia in termini di capacità di spesa sui fondi europei. Il divario aumenta. Gli strumenti di programmazione finanziaria regionale 2022-2024 proposti dalla Giunta regionale nella Manovra di bilancio (DEFR, Ddl n. 301 e Ddl n. 302), non affrontano le gravi criticità della nostra Regione.

PER LA CORTE DEI CONTI EUROPEA L'ITALIA È IL PAESE CON MINORE CAPACITÀ DI SPESA DEI FONDI SIE (STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI)

La spesa è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche (Corte dei Conti Europea), ma nei conti della Regione Sardegna giacciono incredibili quantità di risorse non spese e progetti inattuati.

In termini di capacità di spesa, con particolare riferimento ai fondi europei, la Sardegna è quasi sempre ultima tra le Regioni d'Italia e l'Italia è l'ultimo tra i Paesi membri dell'Unione Europea.

Una legge finanziaria che non affronta con decisione queste criticità e non si ponga il problema degli effetti negativi sul sistema socioeconomico isolano che ne determina, è una legge monca, depotenziata e rassegnata all'ineluttabilità del ritardo dello sviluppo della nostra isola.

Dalle ultime relazioni annuali della Corte dei Conti Europea¹, redatta per l'esercizio finanziario 2020, emerge che per quanto riguarda l'assorbimento dei fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei: FESR, FSE, FSC, FC, FEASR, FEAMP), assegnati agli Stati membri durante il QFP 2014-2020, l'Italia è il Paese meno in grado di utilizzare le risorse europee, con una percentuale di fondi assorbiti pari al 44 per cento, addirittura peggio della Croazia, ultima sino allo anno precedente.

Ciò significa che le risorse non vengono pienamente sfruttate.


Le ragioni dell'inefficienza, secondo la Corte dei Conti Europea, risiedono nella inadeguatezza del personale, impreparato per le complesse procedure di gestione e di rendicontazione delle spese.

Ciò ha fatto sì che rilevanti quote dei Fondi strutturali non venissero impegnate o fossero spese solo in parte e, troppe volte, utilizzate per progetti non ritenuti di centrale importanza a livello europeo (i cosiddetti «progetti sponda») e comunque già predisposti da tempo e giacenti nei cassetti delle Amministrazioni Centrali e Regionali dello Stato.

Nel caso italiano, la presenza di numerose strutture deputate a programmare la destinazione e l'impegno dei fondi strutturali europei ha comportato, come riportato dalla Commissione europea stessa, numerose difficoltà per alcune regioni, che non dispongono delle strutture necessarie per redigere progetti di spesa efficaci.

¹ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_IT.pdf

Fondi SIE 2014-2020: importi ancora da assorbire



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.

LA CORTE DEI CONTI E IL RICHIAMO COSTANTE ALLA REGIONE SARDEGNA RELATIVE ALLE GRAVI CRITICITÀ DI SPESA

La Corte dei Conti, sui ritardi della nostra Regione, ogni anno dedica una parte importante della sua relazione al rendiconto, evidenziando, ogni volta, le maggiori e gravi criticità sulla capacità di spesa della nostra Regione, specie quando si tratta di risorse provenienti dall'amministrazione statale e, ancora peggio, se derivanti da finanziamenti UE.

DAI DATI DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE LA SARDEGNA È ULTIMA NELLA SPENDITA DEI FONDI FSE E TERZULTIMA RELATIVAMENTE AI FESR

Dai dati pubblicati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale ², la spesa dei Programmi Operativi Regionali certificata alla CE alla data del 31 dicembre 2021, risulta che, tra le Regioni d'Italia, la Sardegna è rispettivamente ultima e terzultima in termini di percentuali di spesa effettuata sul totale delle risorse FSE e FESR ad essa assegnate e programmate.

La spesa dei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal FSE e dal FESR del ciclo 2014-2020 al 31 dicembre 2021

	Fondo	Programmato	Certificato	Quanto resta da spende-	Percentuale di spesa
Puglia	FESR-FSE	4.450,60	3.852,60	598	86,56%
Piemonte	FSE	872,3	665,5	206,8	76,29%
Friuli V. Giulia	FSE	276,4	201,1	75,3	72,76%
Toscana	FSE	746,4	539,2	207,2	72,24%
Lombardia	FSE	970,5	671	299,4	69,15%
Emilia-Romagna	FSE	786,3	539,9	246,3	68,67%
PA Bolzano	FSE	128,4	87,7	40,7	68,31%
Lazio	FSE	902,5	559,5	343	62,00%
Campania	FSE	837,2	507,4	329,8	60,61%
Molise	FESR-FSE	129	74,4	54,6	57,67%
Sicilia	FSE	820,1	456,6	363,6	55,67%
PA Trento	FSE	126,4	69,9	56,6	55,25%
Abruzzo	FSE	138,5	74,5	64	53,80%
Calabria	FESR-FSE	2.260,50	1.149,40	1.111,10	50,85%
Liguria	FSE	354,5	179,1	175,5	50,51%
Marche	FSE	288	138,2	149,8	47,99%
Umbria	FSE	237,5	113,6	124	47,80%
Valle d'Aosta	FSE	52,6	24,5	28,1	46,59%
Basilicata	FSE	289,6	132,7	156,9	45,82%
Sardegna	FSE	444,8	176,3	268,5	39,63%

	Fondo	Programmato	Certificato	Quanto resta spendere	Percentuale di spesa
Puglia	FESR-FSE	4.450,60	3.852,60	598	86,56%
Friuli V. Giulia	FESR	230,8	173,7	57,1	75,28%
Valle d'Aosta	FESR	64,4	43,6	20,8	67,76%
Toscana	FESR	779	515,5	263,6	66,17%
Basilicata	FESR	550,7	349,7	201	63,50%
PA Trento	FESR	92,2	58,2	34	63,11%
Lombardia	FESR	970,5	571,6	398,9	58,89%
Emilia-Romagna	FESR	481,9	281,5	200,5	58,40%
PA Bolzano	FESR	144,8	83,4	61,4	57,59%
Liguria	FESR	392,6	210,4	182,1	53,60%
Molise	FESR-FSE	129	74,4	54,6	57,67%
Piemonte	FESR	965,8	476,4	489,5	49,32%
Lazio	FESR	969,1	474,5	494,6	48,97%
Sicilia	FESR	4.273,00	2.052,00	2.221,00	48,02%

² https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/target-spesa-al-31-dicembre-2021/

Calabria	FESR-FSE	2.260,50	1.149,40	1.111,10	50,85%
Abruzzo	FESR	275,5	128,5	147	46,63%
Umbria	FESR	412,3	192	220,3	46,58%
Veneto	FESR	600,3	279,6	320,7	46,57%
Sardegna	FESR	931	426,4	504,6	45,80%
Campania	FESR	4.113,60	1.867,30	2.246,30	45,39%
Marche	FESR	585,4	231,5	353,9	39,54%

L'impulso mancato del Consiglio regionale

I temi riguardanti l'adeguatezza dell'azione legislativa e del governo della nostra Regione e l'esigenza della verifica della loro efficacia, come pure degli stati di attuazione delle misure adottate, hanno accompagnato il dibattito politico regionale sin dall'inizio dell'attuale legislatura, alla luce, anche, delle maggiori preoccupazioni relative agli effetti della pandemia da Covid-19 sul sistema sanitaria e socioeconomica regionale.

Purtroppo, senza alcun riscontro.

Il disegno di legge di stabilità per il 2022, proposto dalla Giunta Regionale, e il ritorno ai termini politici del confronto, enfatizzati dal Presidente della Regione e dalla sua Giunta, dopo le manovre finanziarie precedenti, impropriamente chiamate "tecniche", approvate dalla maggioranza nel periodo più critico dell'emergenza sanitaria, consente al Consiglio regionale di confrontarsi proprio su quei temi nei quali, probabilmente, si annidano parte importante delle cause del ritardo dello sviluppo della nostra isola.

Mancanza di analisi e strategia, inadeguatezza della programmazione, inefficienza e inefficacia dei processi attuativi, sono alcuni degli elementi più significativi che indeboliscono qualsiasi azione politica.

L'ACCORDO STATO REGIONE DEL 7 NOVEMBRE 2019

Per provare a dare impulso all'azione strategica della Regione e alla razionalizzazione della programmazione e della spendita delle risorse finanziarie disponibili, il Consiglio regionale ha intrapreso, nel corso della vigente legislatura, numerose iniziative, a partire dalle Mozioni n. 133 del 19.12.2019³, a cui è seguita, sullo stesso tema, la n. 228 del 21.04.2000⁴, ambedue relative ai termini dell'accordo stipulato, il 7 novembre 2019, tra lo Stato e la Regione Sardegna.

L'obiettivo era la convocazione degli Stati generali della nostra isola necessaria al fine di una valutazione degli effetti dell'Accordo e l'attivazione di un processo di programmazione delle risorse, condiviso con tutti i rappresentanti delle istituzioni democratiche e delle organizzazioni di categoria e sindacali sarde.

Non se n'è fatto nulla.

Il risultato è che, nella sua requisitoria, il Procuratore regionale della Corte dei Conti, in occasione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione pronunciato il 21 novembre 2021, ha voluto stigmatizzare il fatto che ancora non risultava attuato il punto dell'Accordo riguardante

³ <https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/mozioni/133/>

⁴ <https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/mozioni/228/>

“l’istituzione del tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità e degli strumenti compensativi più idonei alla loro rimozione”.

Tema cruciale, questo, soprattutto per la coincidenza con l’enorme volume di risorse finanziarie da programmare, a partire da quelle del PNRR, che attiene la drammatica necessità della Regione Sardegna di definire, anche d’intesa con lo Stato, una strategia complessiva adeguata a fronteggiare l’enorme ritardo di sviluppo rispetto al resto del Paese, conseguente anche, ma non solo, alle sue particolari condizioni di insularità.

Risulta, invece, avviata, con le disposizioni di cui all’articolo 4 della L.R. 17/2021 (legge Omnibus), la spendita delle risorse riconosciute dallo Stato alla Regione proprio in ragione dello stesso Accordo, per spese di investimento, per le quali, però, non è stato ritenuto, da parte della Regione, di dover sviluppare una organica e chiara strategia di fondo, e rispetto alla quale è stato preferito il metodo del finanziamento a pioggia, per la realizzazione di una miriade di interventi slegati l’uno rispetto all’altro e avulsi, ciascuno, da ogni logica coordinata di sviluppo locale.

IL RECOVERY FUND IGNORATO DALLA GIUNTA REGIONALE

Con la Mozione n. 282 del 10 giugno 2020⁵, alla vigilia del Consiglio Europeo del 18/19 Giugno 2020, convocato per l’adozione del Recovery Fund, si intendeva impegnare il Presidente della Regione ad attivarsi preventivamente e ad avviare la predisposizione di un moderno Piano di Sviluppo della Sardegna, elaborato nel rispetto delle raccomandazioni dell’Unione Europea, per non arrivare impreparati all’appuntamento che, già, si preannunciava in tempi strettissimi.

Sullo stesso argomento, sono succedute le Mozioni n. 349 del 16 ottobre 2020⁶ e la n. 377 del 19 dicembre 2020⁷, a cui non è seguito alcun riscontro da parte del Presidente della Regione, se non, in data 12 dicembre 2020, uno scarno comunicato stampa che dava notizia dell’invio, al Governo nazionale, di un pacchetto di 206 progetti per un valore complessivo di 7 miliardi 690 milioni e 693 mila euro.

Il tutto, secondo una procedura tuttora sconosciuta, senza che nulla sia stato deliberato della Giunta Regionale e con l’esautoramento del Consiglio Regionale e il mancato coinvolgimento dei rappresentanti delle Autonomie Locali e delle parti sociali ed economiche isolate.

IL PNRR: LE TANTE OCCASIONI SPRECATE E IL RITARDO DI SVILUPPO DESTINATO AD AUMENTARE

Le conseguenze della mancata proposta di un Recovery Plan regionale, ridotto al mero comunicato stampa di un presunto e mai verificato numero di progetti che sarebbero stati presentati al Governo, iniziano a delinearsi in tutta la loro gravità.

Dalle tabelle⁸ pubblicate nel sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sullo stato di attuazione del PNRR aggiornate al 24 gennaio 2022, si evince con chiarezza come il flusso delle risorse regionalizzabili provenienti sia dal PNRR, che dal PNC (Piano Nazionale Complementare) e da RN (Risorse Nazionali) non soddisfa le aspettative di compensazione attese e necessarie per la rimozione degli svantaggi strutturali permanenti della nostra Regione derivanti anche dalla sua particolare condizione di insularità.

⁵ <https://www.consreg Sardegna.it/xvilegislatura/mozioni/282/>

⁶ <https://www.consreg Sardegna.it/xvilegislatura/mozioni/349/>

⁷ <https://www.consreg Sardegna.it/xvilegislatura/mozioni/377/>

⁸

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-01/tabella_risorse_regionalizzate_24gen2022_ML.pdf

E qui si capisce meglio, come il tavolo tecnico-politico di cui all'Accordo Stato Regione stipulato il 7 novembre 2019 sopramenzionato, sarebbe stato particolarmente utile al fine di un corretto bilanciamento delle risorse finanziarie a favore della Sardegna.

Dallo studio di Banca d'Italia, pubblicato nel luglio 2021 su "I divari infrastrutturali in Italia"⁹, emerge che la Sardegna, nel confronto degli indicatori infrastrutturali elaborati su dati ISTAT, è ultima tra tutte le Regioni d'Italia in strade, Ferrovie, porti, aeroporti, ospedali; quartultima in reti idriche; terzultima in telecomunicazione rete mobile.

Ciò significa che la Sardegna crescerà meno delle altre Regioni d'Italia, col risultato che, anziché ridursi, il ritardo di sviluppo sarà destinato ad aumentare.

IL DEFR NON CONTEMPLA IL PNRR

Ciononostante, il PNRR è solo accennato nel DEFR: a pagina 29, per descriverlo quale eventuale nuova opportunità di supporto ai fini dell'accelerazione della spesa e dell'attuazione di interventi già programmati; a pagina 36 per riferire sulla possibilità di finanziamenti per i Consorzi di Bonifica; a pagina 40 per far cenno, sulla prospettiva di adozione del Piano Regionale dei Trasporti, alla disponibilità delle risorse del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 e, appunto, del PNRR.

Eppure, il DEFR è il più importante dei documenti della programmazione economico-finanziaria. Non va dimenticato, infatti, che il bilancio di previsione finanziario è elaborato sulla base delle strategie e delle politiche contenute nel DEFR che, a sua volta, contiene l'aggiornamento del Piano Regionale di Sviluppo, il principale atto di governo e di indirizzo dello sviluppo socioeconomico e territoriale.

Come dire che le strategie e gli obiettivi generali e specifici che la nostra Regione intende perseguire non contemplano le straordinarie opportunità offerte dal PNRR.

LA MINORE EFFICACIA DELLE MISURE A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO E LA CRISI DELLE IMPRESE SARDE

Per tamponare gli effetti drammatici dell'emergenza economica conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19, anche la Regione Sardegna, al pari delle altre Regioni d'Italia e del Governo nazionale, ha dovuto adottare misure urgenti con le dichiarate prerogative dell'efficacia immediata.

In relazione a ciò, benché sia stata annunciata come il "bazooka" per contenere gli effetti della crisi sul sistema socioeconomico sardo in tempi rapidi, la legge regionale n. 22 del 22 luglio 2020, alla data di presentazione della Mozione n. 389¹⁰, proposta il 18 gennaio 2021 per verificarne l'adeguatezza rispetto al reale fabbisogno e il relativo stato di attuazione, nonostante fossero trascorsi ben sei mesi dalla sua approvazione, era riuscita a liberare appena il 30% delle risorse stanziati.

La lentezza nell'attuazione delle misure di contrasto alla crisi economica, pur adottate per fronteggiare l'emergenza in tempi rapidi, strideva con la drammaticità di una crisi economica ogni giorno sempre più devastante sul sistema delle imprese sarde.

L'assenza di un monitoraggio economico e finanziario dei fondi stanziati e del coordinamento delle misure regionali con i provvedimenti adottati dal Governo nazionale, hanno progressivamente indebolito l'efficacia degli sforzi finanziari compiuti a carico del bilancio regionale e tradito le attese di gran parte degli operatori economici sardi.

⁹ https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0635/QEF_635_21.pdf

¹⁰ <https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/mozioni/389/>

La Mozione n. 369 del 26 novembre 2020¹¹ con la quale si proponeva l'istituzione di una cabina di regia delle risorse stanziata per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, non è stata neppure inserita all'ordine del giorno del Consiglio regionale, relegandola al destino della maggior parte dei contributi inutilmente proposti all'attenzione della Giunta regionale e della Maggioranza che la sostiene, sino alla Mozione n. 465¹² del 30 aprile 2021 che, sulla base delle previsioni contenute negli studi effettuati dal Fondo Monetario Internazionale e dall'ISTAT, lasciava presagire i maggiori effetti negativi sul sistema delle imprese della Sardegna, per tutta una serie di ragioni oggettive riconducibili ai valori degli indicatori strutturali e alla vulnerabilità dei territori.

Appare evidente, quindi, come le capacità di impulso del Consiglio regionale della Sardegna sia stato incredibilmente represso, nonostante la drammaticità del momento storico avrebbe richiesto un esemplare sforzo di condivisione dei processi di governo dell'emergenza, in ragione del fatto che in gioco non c'era, evidentemente, il destino di una forza politica o della relativa compagine di governo, ma di un'isola intera.

Il risultato è stato la sensazione di una miriade di norme, provvedimenti e misure annunciati, adottati, o modificati la cui efficacia non è mai stata valutata in termini assoluti e nemmeno relativi al fabbisogno reale delle imprese, o agli effetti attesi sul sistema economico e produttivo nel medio e lungo termine.

Prevale un atteggiamento di sufficienza da parte della Giunta regionale e la sensazione di rassegnazione all'ineluttabilità degli eventi economici post pandemici, che somiglia ad una comoda giustificazione relazionata alla dimensione globale della crisi in corso, ragion per cui ogni provvedimento adottato di contrasto alla crisi sembrerebbe più finalizzato all'assoluzione degli adempimenti, che all'interesse reale dell'efficacia della loro attuazione.

Enormi quantità di risorse stanziata senza alcuna analisi di contesto e spese effettuate senza nessuna verifica della loro efficacia con una lentezza tale da depotenziarne la gran parte degli effetti attesi.

Il fiore all'occhiello della manovra, secondo il Presidente della Regione, sarebbero "le misure in favore delle nascite e contro lo spopolamento" previste nel disegno di legge finanziaria proposto. I limiti dell'articolo 10.

Il Presidente della Regione dichiara i principali obiettivi politici della legge finanziaria regionale, attribuendo ad essa soprattutto l'ambizione di poter contrastare "con forza e decisione mali atavici come lo spopolamento dei territori e l'isolamento".

Lo fa con una conferenza stampa, lo lascia scritto nel sito ufficiale della Regione e lo evidenzia in cima ai principali interventi della manovra nella relazione politica al disegno di legge di stabilità 2022.

Peccato che, ancora una volta, la misura annunciata come salvifica, questa volta dei mali più atavici, non è accompagnata da alcuna analisi, né da una strategia chiara e neppure da una previsione degli effetti delle misure nel breve, medio e lungo termine.

L'ARTICOLO 10 E LA MANCANZA DI UN'ANALISI DEL FENOMENO DELLO SPOPOLAMENTO

La Giunta regionale, con l'articolo 10 del disegno di legge finanziaria per il 2022, affronta il tema dello spopolamento, prevedendo incentivi per ogni figlio nato a decorrere dal 2022, da assegnare alle fa-

¹¹ <https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/mozioni/369/>

¹² <https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/mozioni/465/>

miglie sulla base del possesso del parametro di residenza in comuni con popolazione al di sotto dei 3000 abitanti.

Niente di più, né in relazione alle condizioni reddituali dei beneficiari e neppure a quelle di marginalità o perifericità dei comuni destinatari della misura.

Lo fa ignorando, per l'ennesima volta, il contributo del Consiglio regionale il quale, in materia di "interventi a favore delle giovani famiglie nei comuni soggetti a spopolamento", custodisce, agli atti, la proposta di legge n. 84 del 6 dicembre 2019¹³, utile base di partenza per l'elaborazione di qualsiasi provvedimento legislativo attinente agli stessi scopi, sviluppato sulla base di una interessante analisi dei dati statistici e dei medesimi obiettivi di cui all'articolo 10.

Lo stesso articolo 10 proposto, inoltre, dispone di contributi per importo massimo di 15.000 euro a fondo perduto per acquisto e/o ristrutturazione di prime case, senza prevedere alcun coordinamento con simili agevolazioni vigenti tra i provvedimenti disposti dal Governo nazionale, e anche per l'apertura di nuove attività.

A riguardo, l'esigenza di "un approccio integrato alla programmazione della spesa, a prescindere dalla matrice europea, nazionale o propria dei fondi, per evitare ridondanze o contrapposizioni" è risaltato anche nel contributo proposto da Confindustria Sardegna che esprime anche qualche preoccupazione sulla mancanza di valutazione degli effetti, dei percorsi e della platea dei beneficiari e sul "rischio di un intervento inidoneo ad innescare un percorso virtuoso permanente, precludendo l'utilizzo delle ingenti risorse per possibili altre iniziative".

L'ARTICOLO 10 PREVEDE LA SPESA DI ALMENO 209.255.400 EURO IN CINQUE ANNI

Tre misure condensate in tre commi di uno stesso articolo, senza alcuna analisi preventiva e nessuna simulazione degli effetti, se non una previsione di impatto finanziario, contenuto nella relazione tecnica alla legge di stabilità 2022, che stima in 59.255.000 euro il costo totale della misura al quinto anno di efficacia, a cui si aggiungono, per lo stesso periodo altri 75.000.000 di euro per gli interventi di acquisto e/o ristrutturazione di prime case e almeno altri 75.000.000 di euro per l'apertura di nuove attività.

Un'operazione che vale almeno 209.255.400 euro in cinque anni e che, anche per queste ragioni, merita di essere affrontata in modo più approfondita al fine di una, eventuale, sua migliore efficacia.

Perché lo spopolamento è un fenomeno complesso e, in quanto tale, per poter essere contrastato con possibilità di successo, necessita della disponibilità, oltre che di risorse finanziarie, soprattutto di adeguate politiche e strategie integrate.

Attualmente, nelle casse della Regione giacciono, non spesi, una quantità di risorse finanziarie impegnate da far accapponare la pelle.

Si ritiene, perciò, necessario, ripartire da lì.

DAL 2015 QUASI UN MILIARDO DI EURO DESTINATO AL CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO NON SPESI

Infatti, solo con riferimento alle misure di cui alla Strategia 5.8 della Programmazione Territoriale 2014-2020, erano previsti, proprio in contrasto al progredire dello spopolamento, la realizzazione di 25 Progetti di Sviluppo Territoriale, spalmati su 37 Unioni dei Comuni, comprendenti ben 295 Comuni,

¹³ <https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2019/12/16LEG-PL0084.pdf>

343,5 milioni di euro di nuovi investimenti e altre risorse per un ammontare complessivo di somme di poco inferiore al miliardo di euro.

Alla data odierna, sono ventidue i progetti della Programmazione Territoriale 2014-2019 con APQ approvato.

Quattro, invece, le proposte progettuali che ancora non hanno chiuso il percorso di programmazione.

Tutti inattuati o in grave ritardo di attuazione.

A questi, si ritiene di dover aggiungere anche i due APQ sardi inclusi nella sperimentazione SNAI (Alta Marmilla e Gennargentu-Mandrolisai), anch'essi non ancora avviati, nonostante la maggior parte degli altri 70 Progetti di Sviluppo Territoriali del resto d'Italia selezionati nell'ambito della stessa sperimentazione SNAI sono già in fase di attuazione.

Più in particolare, l'APQ dell'Alta Marmilla è stato sottoscritto appena qualche mese fa, mentre quello del Gennargentu-Mandrolisai non è stato ancora sottoscritto.

Altri complessivi 24 milioni, fermi, in un momento di profonda crisi economica e sociale della nostra isola.

Ma il fenomeno dello spopolamento, aldilà della disponibilità di risorse, che evidentemente non mancano, e della capacità di saperle spendere, necessita anche, o soprattutto, di una chiara strategia finalizzata a creare solide e durature condizioni di sviluppo economico e sociale dei territori.

Non interventi spot, sporadici, o occasionali.

LA TESI DI SNAI

A riguardo, anche in considerazione delle risorse disponibili e non spese di cui alla Programmazione Territoriale 2014-2020 sopramenzionata, riteniamo sia utile partire dalla tesi su cui si fonda la Strategia Nazionale Aree Interne, contenuta nel documento tecnico collegato all'Accordo di Partenariato trasmesso dal Governo nazionale alla CE, il 9 dicembre 2013, secondo la quale "i progetti di sviluppo locale non generano l'ammontare di effetti attesi, o non generano alcun effetto, in mancanza delle precondizioni dello sviluppo locale".

Cioè, se non viene assicurato l'accesso dei cittadini ai servizi essenziali della sanità, dell'istruzione e della mobilità, intesi come precondizione dello sviluppo locale, le risorse spese non sortiscono gli effetti sperati. Sono evidentemente depotenziate.

Il tema, quindi, è, innanzitutto, spendere bene e in fretta l'enorme quantità di risorse che, da circa sei anni, sono state programmate per rilanciare le economie locali e contrastare proprio il progredire del calo demografico che riguarda soprattutto i piccoli comuni delle zone interne, ma che, da qualche anno a questa parte sta interessando, in controtendenza, persino i comuni costieri e le città tradizionalmente più resistenti al fenomeno dello spopolamento.

Infatti, è utile ricordare, come peraltro ben richiamato nella relazione illustrativa alla legge di stabilità 2022, che la Città Metropolitana di Cagliari, dal 2017 al 2021 perde più di 11 mila abitanti (-2,62%), la provincia di Sassari quasi 13 mila (-2,58%), quella di Nuoro circa 9 mila (-4,26%), Oristano quasi 7 mila (-4,18%) e Sud Sardegna oltre 15 mila (-4,25%).

LA DENATALITÀ E GLI INDICI DI VECCHIAIA E FERTILITÀ

E non solo per gli effetti della denatalità, di certo correlata alle dinamiche socioeconomiche territoriali, ma anche, o soprattutto, agli effetti strutturali indotti dalle modificazioni della popolazione femminile in età feconda, all'indice di vecchiaia sempre più alto e, quindi, al tasso di fertilità sempre più basso.

Come dire che gli incentivi alla procreazione arrivano sino a che il tasso di fertilità lo permette.

1.3 L'andamento demografico in Sardegna									
Territorio	2017	2018	2019	2019 pc	2020	2021	Diff. 2017-2021		
	Popolazione								%
Cagliari	431.430	431.955	431.038	424.105	422.840	420.117	-11.313	-2,62%	
Oristano	159.914	159.218	157.707	156.623	154.974	153.226	-6.688	-4,18%	
Sassari	493.788	492.642	491.571	486.689	484.407	481.052	-12.736	-2,58%	
Nuoro	211.989	210.531	208.550	207.108	205.205	202.951	-9.038	-4,26%	
Sud Sardegna	356.014	353.830	350.725	347.732	344.195	340.879	-15.135	-4,25%	
Sardegna	1.653.135	1.648.176	1.639.591	1.622.257	1.611.621	1.598.225	-54.910	-3,32%	
Decremento annuale		-4.959	-8.585	-17.334	-10.636	-13.396			
FONTE: Elaborazioni CREI-IARES su dati ISTAT, 2021									

NON C'È PIÙ L'EFFETTO CIAMBELLA: IL CALO DEMOGRAFICO INVESTE QUASI TUTTI I COMUNI DELLA SARDEGNA.

Il saldo naturale demografico conferma il continuo processo di invecchiamento e il progressivo decremento della popolazione.

Meno nati rispetto al maggiore numero di morti.

E non è un problema esclusivo dei piccoli Comuni e neppure solo delle Aree Interne, se si pensa che, complessivamente, i Comuni con un saldo positivo, nel 2020, sono solamente undici in tutta l'isola.

Mentre, i comuni con peggior saldo demografico naturale sono quelli maggiori, compresi la Città Metropolitana di Cagliari e tutti i comuni capoluogo di Provincia.

Comuni con miglior saldo naturale 2020		Comuni con peggior saldo naturale 2020	
Siris	5	Cagliari	-1.181
Barrali	5	Sassari	-933
Serdiana	5	Alghero	-276
Tertenia	4	Oristano	-269
Elini	2	Quartu Sant'Elena	-253
Guamaggiore	2	Nuoro	-233
Irgoli	2	Carbonia	-230
Villa San Pietro	1	Iglesias	-209
Muros	1	Porto Torres	-151
Sagama	1	Monsserrato	-127
Osidda	1	Guspini	-120

Anche il saldo migratorio interno non si sviluppa più dalle aree interne verso le zone costiere, come invece succedeva nel passato, generando il cosiddetto effetto a ciambella, ma si manifesta a macchia di leopardo su tutto il territorio regionale.

Così, tra i comuni con peggior saldo migratorio interno ci sono anche Sassari, Quartu Sant'Elena, Porto Torres, Monserrato e Sestu.

Comuni con miglior saldo migratorio interno 2020		Comuni con peggior saldo migratorio interno 2020	
Olbia	309	Nuoro	-198
Cagliari	305	Sassari	-181
Sant'Antioco	78	Iglesias	-127
Tortolì	77	Quartu Sant'Elena	-114
Budoni	76	Carbonia	-101
San Sperate	72	Porto Torres	-100
Capoterra	71	Monserrato	-88
San Teodoro	62	Ozieri	-68
Trinità d'Agultu e Vignola	56	Sestu	-44
Tresnuraghes	52	Pabillonis	-43

È un po' la riprova che il calo demografico riguarda, oramai, l'intero territorio regionale, per quanto il suo impatto produca più effetti, evidentemente, nei comuni minori e in quelli periferici e ultraperiferici, laddove non è garantita la sussistenza delle precondizioni dello sviluppo locale.

Ecco perché, il fenomeno dello spopolamento va considerato nella sua interezza e complessità, a partire dalle dinamiche che attengono la sua dimensione più ampia, nazionale e regionale, su cui influisce, pressoché indistintamente, il crescente indice di vecchiaia e, quindi, il relativo calo del tasso di fertilità della popolazione, per arrivare a definire con migliore precisione gli effetti della marginalità e perifericità sui territori, più marcati nel meridione d'Italia e nelle Aree Interne più distanti dai servizi pubblici essenziali della sanità, dell'istruzione e della mobilità.

Così come va contemplata l'importanza del sostegno alle giovani famiglie per le ragioni che attengono gli effetti dell'indice di vecchiaia sul tasso di fertilità e il rallentamento della natalità.

In tutto ciò, è evidente che il miliardo di euro dei complessivi 26/28 APQ, e il migliaio di interventi in essi contenuti e che attendono di poter essere realizzati, non potranno modificare il tasso di fertilità della popolazione, ma costituiscono uno straordinario impulso per la sopravvivenza e il rilancio dei sistemi economici locali e territoriali delle Aree Interne e, quindi, un argine al flusso migratorio in uscita dalle stesse.

Per questo, è da considerarsi gravemente colpevole il ritardo della Regione nella spendita di dette risorse.

SANITÀ, ENERGIA E TRASPORTI: LO SPOPOLAMENTO E IL PESO DEL RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI

Inoltre, gli enormi investimenti della Programmazione Territoriale 2014-2019, ma anche le ingenti somme del QFP 2021-2027, assieme ai fondi del PNRR, rischiano di essere depotenziati, ulteriormente, non solo per i gravi ritardi accumulati nella lentezza dei processi attuativi, ma anche a causa della mancata realizzazione di quelle opere infrastrutturali attese nei settori nevralgici della sanità, dei tra-

sporti e dell'energia, indispensabili per creare le condizioni minime dello sviluppo locale, molte delle quali già finanziate da oltre un decennio.

In particolare, pesa l'arretramento e l'involuzione dei servizi sanitari soprattutto nelle Aree Interne, laddove non è assicurata neppure la diagnostica e i servizi sanitari di base, mentre le strutture ospedaliere sede di DEA di 1 livello, sono in inarrestabile decadenza e sempre meno accessibili.

In questo contesto, stride ancora di più rilevare il grave ritardo sull'organizzazione della medicina territoriale, nonostante la prima delibera sulla costruzione di 34 case della salute, risalga addirittura al 2008, con una indicazione precisa della localizzazione, dei costi e della loro copertura previsti con risorse della programmazione 2007-2013.

Da allora, ogni anno, viene adottata una delibera di riprogrammazione delle risorse per il mancato utilizzo.

Il PNRR integra le risorse già disponibili tanto che, sulla base degli obiettivi prefissi, le case della salute da istituire in Sardegna sarebbero ben 50 (su 1777 in Italia), oltre 216 posti letto (su 10.763 in Italia) in ospedali di comunità.

Ciononostante, secondo i dati comunicati dalla Regione al Governo, in Sardegna, su 50 case della salute da realizzare, 15 sarebbero già operative, il che significa che, su 34 case finanziate nel 2008, solo 15 sarebbero state realizzate in oltre 14 anni.

Ma se si guarda alla realtà, è difficile individuare le 15 case della salute operative, se operative e, nell'eventualità in cui lo fossero, con quali servizi attivati.

Dieci, invece, i posti letto di ospedali di comunità già operativi, contro i 216 da istituire come da impegni proposti dalla Sardegna al Governo.

Infine, a completare le disastrose condizioni in cui versa la nostra isola, si evidenzia l'enorme gap infrastrutturale della nostra Regione, rispetto al resto d'Italia, con le sue note carenze in materia di infrastrutture sui trasporti su ferro, dove è risibile l'intervento delle ferrovie sul nostro territorio, e sulle questioni energetiche, dei relativi costi per il sistema industriale e del metano mai arrivato.

Sui temi dello spopolamento, delle precondizioni essenziali per lo sviluppo e della necessità di un relativo serio e concreto processo programmatico di medio e lungo periodo da parte della Regione, sono risultati interessantissimi i contributi e gli studi contenuti nelle osservazioni proposte da CNA Sardegna nelle quali è evidenziato come "l'impresa non si fa dove ci sono problemi logistici o laddove mancano le infrastrutture fondamentali".

Il rischio è che, senza un'azione politica integrata e consapevole della complessità e interrelazione delle questioni demografiche, economiche e infrastrutturali, qualsiasi intervento previsto e dichiarato ai fini del contrasto allo spopolamento rischia di essere solo uno spot, inutile e ingannevole.

Un contributo di 1 milione di euro per fronteggiare le criticità che determinano il rallentamento delle procedure amministrative. Non somme aggiuntive, ma sottratte dal Fondo Unico dei comuni

La previsione di 1 milioni di euro, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge di stabilità 2022, servirebbe quale contributo ai Soggetti Attuatori dei progetti di sviluppo della Programmazione Territoriale, al fine di fronteggiare il "rallentamento" delle procedure amministrative che ne hanno rallentato, o impedito l'attuazione.

Così è scritto nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2022.

Le risorse non sono aggiuntive, ma sottratte alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Fondo Unico).

Solo dopo la Giunta regionale ne disciplinerà la ripartizione.

La convinzione, invece, è che le criticità di fondo che attengono le difficoltà della spendita delle risorse stanziare, per poter essere almeno attenuate abbiano bisogno di un provvedimento più organico e strutturale.

La paralisi della spesa e il caso dell'Agricoltura

Particolarmente interessanti le osservazioni proposte da alcune Associazioni audite dalla Commissione consiliare competente in materia di Bilancio, in particolare quella pervenuta da Coldiretti Sardegna, la quale, soffermandosi sulla capacità di spesa della Regione, fa notare come, "molti pagamenti effettuati dall'Assessorato dell'Agricoltura sono disposti in favore delle tre Agenzie Agricole che a loro volta, solo quando la Giunta Regionale definisce le modalità operative, avviano i bandi e la conseguente attività amministrativa".

Così, per esempio, "le risorse stanziare in favore del comparto agricolo dalla legge di variazione di bilancio 2021 risultano tutte impegnate e pagate dall'Amministrazione regionale che, pur riservandosi di definire i criteri di erogazione degli aiuti in momenti successivi, ha consentito agli uffici di impegnare e pagare cospicue risorse in favore delle Agenzie.

Le risorse risultano impegnate e pagate non a favore degli agricoltori, ma a tre soggetti intermedi (ARGEA, LAORE e AGRIS) che a volte impegnano anni perché le risorse giungano ai destinatari finali".

Nel recente passato, per districare la matassa delle domande arretrate nelle Agenzie Laore e Argea, si è provveduto a istituire una Task force, che ha elaborato sei reports trimestrali dalla cui lettura si evince una situazione caotica e fuori controllo.

Ancora Coldiretti Sardegna fa notare come il DEFR preveda "il taglio alla burocrazia in agricoltura e la predisposizione di uno studio di fattibilità di delega ai Centri di Assistenza Agricola CAA per la gestione di interi procedimenti (entro giugno 2023), ma anche che tutto ciò non sarebbe necessario, e lo spiega, e che, soprattutto, sarebbe eccessivamente dilatato nel tempo".

Come si evince anche da queste osservazioni, da qualsiasi parte la si gira, le criticità della nostra Regione sono sempre riconducibili alla incapacità della spesa e alla lentezza delle procedure attuative, ragion per cui ogni misura adottata rischia di fermarsi solo all'annuncio o, nella ipotesi migliore, di produrre la sua efficacia a tempo ormai scaduto.

Una Regione, la nostra, paralizzata, più delle altre, dall'incapacità di spendere e, ancora peggio, di affrontare, per risolverle, le criticità più gravi che determinano tali limiti.

Con questa relazione si è inteso, non in modo autoreferenziale, e neppure per dire "noi ve lo avevamo detto", ricordare una parte delle tante iniziative che i Gruppi di minoranza del Consiglio regionale, e non solo, hanno messo in campo, con lo scopo di concorrere responsabilmente allo sviluppo dell'isola e al rilancio del ruolo, attualmente represso, del Consiglio regionale, affinché non si sprechi anche questa occasione della manovra finanziaria per tentare di affrontare, concretamente, i mali atavici che impediscono di spendere celermente le enormi risorse disponibili nel bilancio regionale.

La crisi economica e sociale è così devastante, come del resto ci hanno ricordato le tante audizioni fatte in Commissione, che dobbiamo fare di tutto per innescare un processo virtuoso che possa dare certezze e speranze alla nostra isola e al nostro sistema produttivo.

Sarebbe veramente drammatico che anche nella prossima finanziaria, dovessimo prendere atto che non siamo stati in grado di invertire una tendenza che ci vede galleggiare tra le ultime regioni d'Italia per mancanza di strategia, di analisi e di capacità di spesa.

Prima Commissione

La Prima Commissione ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del Regolamento interno, nella seduta del 18 gennaio 2022, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi di opposizione presenti il parere sugli aspetti di competenza della manovra economico-finanziaria 2022-2024.

La Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole con le osservazioni che seguono:

- per quanto concerne le disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali di cui all'articolo 2 del disegno di legge di stabilità regionale, la Commissione sottolinea l'opportunità di un incremento degli stanziamenti previsti e di un riequilibrio delle risorse per far fronte all'effettivo fabbisogno di spesa degli enti locali e sostenere un livello adeguato di servizi erogati come rappresentato in audizione da parte dall'Assessore degli enti locali;
- relativamente alle disposizioni sul rafforzamento del ruolo strategico svolto dall'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) la Commissione, nel condividere le esigenze di reclutamento di figure professionali qualificate attraverso il superamento del blocco del turnover, sottolinea, altresì, l'esigenza di un richiamo alla coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di un supplemento dei dati a disposizione per una compiuta valutazione dell'impatto delle misure previste sul territorio anche in considerazione dei diversi parametri di riferimento a seconda delle annualità prese in considerazione.

Seconda Commissione

La Seconda Commissione, nella seduta del 12 gennaio 2022, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, parere favorevole sugli aspetti di competenza della manovra economico-finanziaria 2022-2024 ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Regolamento interno.

Quarta Commissione

La Quarta Commissione ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del Regolamento interno, nella seduta del 18 gennaio 2022, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi di opposizione presenti il parere sugli aspetti di competenza della manovra economico-finanziaria 2022-2024.

La Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 18 gennaio 2022, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di minoranza, il parere sulle parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2022-2024, proposta dalla Giunta regionale, richiesto ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del Regolamento interno.

La Quarta Commissione ha esaminato le parti di competenza della manovra illustrate dagli Assessori regionali dei lavori pubblici e dell'urbanistica, ma non ha potuto audire gli Assessori dei trasporti e dell'ambiente, assenti a causa della pandemia da Covid-19.

I gruppi di maggioranza hanno espresso un giudizio positivo sulla manovra concordando con la sua impostazione generale e per quanto riguarda le parti di competenza, hanno apprezzato la conferma degli stanziamenti di bilancio rispetto agli stanziamenti delle precedenti manovre.

POSIZIONI ESPRESSE DAI GRUPPI DI MINORANZA

I Consiglieri regionali, espressione dei gruppi di minoranza hanno lamentato l'assenza di una chiara visione di insieme e di una prospettiva di sviluppo che risponda realmente alle necessità dell'isola.

Essi inoltre, a causa dell'Assenza degli Assessori dell'ambiente e dei trasporti, non hanno potuto porre in essere un confronto di merito con i medesimi e pertanto non hanno potuto esprimere la propria posizione sulle rispettive parti di competenza.

Quinta Commissione

La Quinta Commissione, nella seduta antimeridiana del 18 gennaio 2022, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti di competenza della manovra economico-finanziaria 2022-2024.

Sesta Commissione

La Sesta Commissione ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del Regolamento interno, nella seduta del 12 gennaio 2022, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi di minoranza, il parere sugli aspetti di competenza della manovra economico-finanziaria 2022-2024.

La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 12 gennaio 2022, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di minoranza, il parere sulle parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2022-2024, proposta dalla Giunta regionale, richiesto ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del Regolamento interno.

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato le parti di competenza della manovra puntualmente illustrate dagli Assessori regionali, ha espresso un giudizio positivo sulla stessa soprattutto in considerazione del difficile contesto determinato dalla perdurante pandemia da Covid-19.

La Commissione concorda sull'impostazione generale della manovra finanziaria proposta e in relazione alle parti di competenza ha apprezzato la conferma degli stanziamenti di bilancio che si attestano sugli importi storici delle ultime manovre.

I Consiglieri regionali, espressione dei gruppi di minoranza, pur astenendosi, hanno manifestato alcune perplessità sulle parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2022-2024.

In particolare hanno lamentato sia l'estrema sinteticità del dettato normativo, sia la scarsa chiarezza degli importi degli stanziamenti previsti nelle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità che non si comprende bene se facciano riferimento a risorse aggiuntive o meno soprattutto alla luce di quanto già previsto dalla legge cosiddetta "omnibus" recentemente approvata dal Consiglio regionale. Inoltre i gruppi di minoranza hanno sottolineato il mancato finanziamento di leggi importanti come quelle sulla fetopatia alcolica, sulla fibromialgia e sulla endometriosi.

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 22 gennaio 2022

Parere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 sulla proposta di manovra finanziaria regionale 2022-2024.

Per la prima volta, dall'inizio della legislatura regionale, il Consiglio delle Autonomie Locali ha la possibilità di esaminare la proposta di manovra finanziaria regionale, secondo le procedure previste dalla disciplina vigente. In effetti si tratta anche del primo provvedimento finanziario non del tutto condizionato dal cataclisma abbattutosi sull'intero mondo. Siamo tutti consapevoli che il disastro pandemico ha assorbito completamente le energie delle istituzioni regionali, nazionali, europee, ed internazionali stravolgendo il sistema di relazioni dei cittadini e delle istituzioni. Il contrasto alla diffusione dell'epidemia ha, da un lato, accelerato ed aumentato le occasioni di consultazione e informazione per consentire azioni tempestive e l'adozione di provvedimenti urgenti e mirati. Ad essere molto ottimisti possiamo affermare che la lotta alla pandemia ha aumentato la collaborazione fra le istituzioni, ha unito l'istituzione regionale e il sistema delle autonomie nello sforzo comune di arginare lo tsunami sanitario e le conseguenze sul sistema produttivo, economico e sociale della Regione. Questa battaglia che ancora infuria ha visto in prima linea gli amministratori locali quali eroici combattenti a tutela delle rispettive comunità. Non si può non tener conto che proprio gli amministratori locali sono stati i pilastri che con il loro impegno quotidiano, diuturno, hanno affiancato sanitari, protezione civile e il traballante edificio del sistema sanitario territoriale. Sono stati l'anello di congiunzione fra i cittadini frastornati e la gerarchica catena di comando, senza chiedere altro che di non essere abbandonati.

In questa temperie sono stati modificati gli ordinari canali di comunicazione, sono saltati i luoghi di partecipazione. In nome dell'urgenza e dell'emergenza sono venute meno le formalità delle procedure, gli appuntamenti e le occasioni di confronto collaborativo istituzionale.

Ciò premesso l'esame di questa manovra finanziaria che per la prima volta nelle intenzioni del Legislatore e della Giunta intende avvalersi dello strumento principale ai fini dell'attuazione del programma di governo regionale fornisce al Consiglio delle autonomie locali l'occasione per ribadire che i momenti di confronto, la formalità delle procedure, sono ancora più essenziali nei momenti di maggiore difficoltà, sono ancora più importanti per un ritorno immediato alla normalità, sono argine alla frenesia del decidere e dell'agire, sono freno alla sospensione degli istituti ordinari di garanzia democratica e costituzionale.

Il Consiglio delle autonomie locali rileva che le dinamiche dell'emergenza caricano l'esecutivo di prerogative sempre maggiori e tendono a schiacciare la funzione legislativa. La tendenza a mutare gli equilibri fra gli organi di governo già in corso nell'ultimo ventennio, trasformandosi in politica dell'emergenza permanente, rischia di accentuare il processo di centralizzazione a scapito non esclusivo del sistema delle autonomie locali. Degrada pure il ruolo dell'esecutivo che punta lo sguardo sul contingente: perde di vista la funzione primaria di attuazione del programma di governo, trascura la prospettiva di medio e lungo periodo che dovrebbe garantire ai cittadini maggiore prosperità e sviluppo, si dimentica di preservare gli standard operativi raggiunti con la conseguenza che anche l'amministrazione ordinaria diventa straordinaria autoalimentando il metodo emergenziale (basti pensare alla mancata copertura delle generazioni di sanitari pensionati negli ultimi anni). È il cd. fenomeno della stabilizzazione dell'emergenza.

Per quanto sopra, si invita il presidente del Consiglio regionale, al doveroso rispetto della legge provvedendo, prima dell'approvazione del bilancio, alla convocazione della seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, per l'esame dello stato del sistema delle Autonomie in Sardegna. Non si tratta di un defaticante rito formale ma di una sostanziale fase del procedimento di approvazione della finanziaria, di un bagno democratico del legislatore regionale nelle realtà istituzionali locali, di un coinvolgimento fattivo dei cittadini nelle scelte programmatiche.

In medias res, la manovra finanziaria 2022/2024, si colloca in una fase estremamente delicata per il futuro economico e sociale della Sardegna. La crisi derivante dalla pandemia dovuta al Covid 19 ha colpito profondamente tutta l'economia italiana determinando una caduta del PIL italiano nel 2020 pari all'8,9 per cento non ancora del tutto compensata dalla forte crescita registrata nel 2021 i cui ultimi dati prevedono una crescita di oltre il 6 per cento nel 2021.

Le ultime previsioni contenute nella nota di aggiornamento al DEF hanno previsto un rientro ai livelli precrisi entro il 2022, confermando anche per la Sardegna un netto miglioramento della congiuntura economica, in particolare, dal secondo trimestre del 2021 in accordo con l'evoluzione a livello nazionale.

L'ipotesi di crescita economica prevista nel DEFR si tramuta, per quanto riguarda il bilancio regionale, in un aumento complessivo delle risorse disponibili che l'Amministrazione regionale può impiegare per la realizzazione delle proprie politiche.

Complessivamente le entrate disponibili per la manovra di bilancio nel 2022 ammontano a 8.852 milioni di euro al netto delle partite contabili che comprendono anche gli accantonamenti statali applicati sulle partecipazioni alle entrate erariali.

Nel 2022 è previsto un gettito fiscale spettante alla Sardegna di circa 6.841 milioni arrotondato per difetto. Tale aumento è in parte dovuto all'andamento economico e in parte dal minore peso degli accantonamenti sulle partecipazioni al gettito erariale applicati dallo Stato per gli obiettivi di finanza pubblica.

La quota prevalente del gettito tributario è composta da IRPEF e IVA, pari a quasi il 90 per cento di tutte le entrate tributarie regionali che includono anche i tributi propri derivati (664 milioni circa da IRAP e addizionale IRPEF).

Con riferimento ai trasferimenti statali vincolati per spese correnti, questi risultano pari a 488 milioni di euro.

Le entrate in conto capitale e i trasferimenti da UE questi sono quantificati in 695 milioni di euro. Tali previsioni sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa a cui tali entrate sono vincolate sulla base dei cronoprogrammi.

A seguito dell'accordo Stato-Regione in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 7 novembre 2019, è stato rideterminato l'ammontare del concorso della Sardegna al pagamento degli oneri del debito pubblico fino al 2025 nel nuovo importo di 383 milioni annui a decorrere dal 2020, a fronte dei 535 milioni previsti per il 2019.

Nel 2020, al fine di compensare le minori entrate derivanti dalla crisi pandemica il 20 luglio 2020 è stato sottoscritto un nuovo accordo Stato-Regioni che ha attribuito alla Sardegna l'importo di 473 milioni per il 2020, che, di fatto, ha portato ad azzerare il contributo alla finanza pubblica di 383 milioni previsto per l'anno oltre a un trasferimento di risorse per 90 milioni.

Per il 2021, il Governo ha stanziato ulteriori risorse per il ristoro delle minori entrate da crisi Covid, assegnando alla Regione Sardegna 106,4 milioni per la riduzione del contributo alla finanza pubblica che così è stato rideterminato per il 2021 in 276,6 milioni.

Come riportato nel DEFR, recentemente è stato raggiunto un nuovo importante accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la Regione Sardegna. Tale accordo prevede che a decorrere dal 2022 e fino al 2025 il contributo alla finanza pubblica venga rideterminato in 306,4 milioni annui (-76,6 milioni rispetto al precedente importo di 383 milioni) e, inoltre, a decorrere dal 2022 è stato attribuito alla Regione l'importo di 100 milioni annui a titolo di acconto per la compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

La sintesi di tali accordi è che per i prossimi anni la Regione Sardegna disporrà di risorse aggiuntive di parte corrente e per investimenti.

La manovra 2022/2024 si snoda su 7 cardini programmatici volti rilanciare l'economia e sostenere le fasce di popolazione più colpite dalla crisi. Sulla base di tali presupposti, il CAL non può che apprezzare gli intendimenti espressi da parte della Giunta regionale nei propri documenti programmatici evidenziando però, alcune necessarie modifiche per rendere più rispondente alla necessità e ai bisogni espressi dalle comunità locali, la manovra 2022-2024.

La crisi pandemica ha profondamente colpito i bilanci degli enti locali. Il calo delle entrate tributarie è stato solo parzialmente compensato dai trasferimenti compensativi di origine ministeriale con evidenti problemi sugli equilibri finanziari di parte corrente nonché sulla capacità da parte dei Comuni di garantire l'erogazione dei servizi.

L'andamento dei contagi in questo inizio di anno dimostra come tornare alla "normalità" richiederà ancora molto tempo e ulteriori interventi a supporto dell'economia e alle fasce di popolazione più esposte alla crisi.

Il 2022 rappresenta inoltre un anno cruciale per l'attuazione dei programmi pluriennali di spesa di origine comunitaria che vedrà tutte le autonomie locali chiamate ad uno sforzo enorme per avviare e portare a compimento gli interventi finanziati dalla Programmazione europea 2014-2020, dal PNR, FSC e Programmazione 2021-2027.

Un simile sforzo amministrativo oltre che finanziario comporta un crescente fabbisogno di personale dipendente nonché competenze specifiche con un aumento delle spese correnti a carico dei bilanci locali.

Di non minore importanza saranno gli impatti derivanti dall'aumento dei costi dovuti al rincaro dei costi dell'energia elettrica che si stimano possano comportare anche per gli enti locali aumenti compresi tra il 25 per cento e il 35 per cento rispetto agli anni precedenti.

Queste voci di costo avranno un impatto estremamente negativo sugli equilibri finanziari di tutti gli enti locali. Su questo punto, il CAL valuta positivamente la previsione normativa del fondo di riequilibrio per gli enti locali di 25.000.000 di euro di cui al comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge di stabilità anche se del tutto sottostimato rispetto alla problematica.

IL CAL pone l'attenzione sulla necessità di ridefinire un nuovo modello gestionale dei trasferimenti finanziari (correnti e non) agli enti locali che tenga conto delle effettive funzioni in capo a quest'ultimi, garantendo la certezza delle risorse e soprattutto una continuità nel tempo.

Si richiama la mancata attuazione di quanto disposto all'atto di costituzione del fondo unico con il comma 5 dell'articolo 10 legge regionale n. 2/2007 "In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge".

A tal proposito si riporta all'attenzione del legislatore regionale l'annosa vicenda del fondo unico regionale per gli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, rei-

terando ancora una volta la richiesta di adeguamento del fondo all'andamento delle entrate tributarie proprie.

Da anni, il sistema delle Autonomie locali, chiede di incrementarlo, in conformità al primo comma, in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione. L'apertura di tavoli, i timidi propositi assessoriali, vengono puntualmente smentiti e disattesi dal disegno di legge annualmente proposto con successiva ratifica in sede di approvazione della legge.

Il perenne rinvio di assegnare alle comunità locali una reale ed autonoma capacità finanziaria e conseguentemente effettiva capacità di autodeterminazione, unitamente a quanto espresso in premessa, disegna il livello regionale quale medievale fortezza di governo che emargina territori e cittadini e allontana gli amministratori locali dalla costruzione condivisa e partecipe del futuro regionale.


Al fine di favorire il dibattito dei lavori del Consiglio regionale, si riportano gli esiti dell'analisi del Fondo unico effettuata dal CAL aggiornata con i dati finanziari del 2022.

ESERCIZIO	ENTRATE (ACCERTAMENTI)			ANALISI FONDO UNICO RISPETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE	
	TITOLO I (A)	IRAP (B)	TOT. NO VINC (C=A-B)	FONDO UNICO	% SU ENTRATE
2007	€ 5.232.667.968,38	€ 743.038.851,51	€ 4.489.629.116,87	€ 500.000.000,00	11,14%
2017	€ 6.963.652.000,69	€ 448.905.587,95	€ 6.514.746.412,74	€ 552.971.000,00	8,49%
2018	€ 7.151.335.335,96	€ 489.770.837,65	€ 6.661.564.498,31	€ 552.331.000,00	8,29%
2019	€ 7.019.293.998,33	€ 483.215.393,24	€ 6.536.078.605,09	€ 551.831.000,00	8,44%
2020	€ 6.951.508.212,65	€ 464.666.268,35	€ 6.486.841.944,30	€ 551.671.000,00	8,50%
2021*	€ 7.058.851.829,15	€ 458.284.344,00	€ 6.600.567.485,15	€ 551.971.000,00	8,36%
2022**	€ 7.146.952.258,03	€ 483.955.803,67	€ 6.662.996.454,36	€ 553.106.000,00	8,30%
* I dati del 2021 si riferiscono agli stanziamenti previsti nella Legge Finanziaria regionale e pertanto la % è calcolata sulla base delle previsioni di bilancio.					
** I dati del 2022 si riferiscono agli stanziamenti previsti DDL Legge Finanziaria regionale 2022 e pertanto la % è calcolata sulla base delle previsioni di bilancio.					
Importo prima costituzione FU (2007)				€	500.000.000,00
Incidenza percentuale FU su accertamenti nel primo anno di costituzione					11,14%
Importo FU 2022 applicando la percentuale originaria del 2007				€	795.940.162,54
Differenza tra quanto previsto nel 2022 e quanto ricalcolato				+	€ 242.834.162,54

Il quadro generale della Finanziaria regionale 2022/2024, analizzata anche sotto il profilo dell'andamento degli stanziamenti a beneficio degli Enti locali, nel triennio, evidenzia un andamento non certo incoraggiante.

Analizzando quasi la totalità dei capitoli di spesa non legati al vincolo in entrata (i quali risultano essere neutri ai fini del calcolo) l'andamento degli stanziamenti per i comuni viene esposto nella seguente tabella:

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
715.801.599,66	707.016.000,00	655.901.000,00	634.901.000,00




La percentuale di scostamento rispetto all'anno 2021 nel triennio è la seguente:

2022 (-12,2 per cento); 2023 (-8,36 per cento); 2024 (-11,30 per cento)

Tale riduzione risulta ancor più ingiustificata se si osserva il livello delle entrate proprie regionali (titolo I e III delle Entrate) del triennio 2022/2024 come da seguente tabella:

ENTRATE	2021	2022	2023	2024
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.037.436.999,90	7.146.952.258,03	7.215.033.800,58	7.276.398.158,60
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	197.982.342,41	87.061.063,15	48.412.323,19	48.412.323,19
TOTALE ENTRATE PROPRIE	7.235.419.342,31	7.234.013.321,18	7.263.446.123,77	7.324.810.481,79



Nel concreto, il Fondo Unico, negli ultimi anni, è invariato o incrementato solo nominalmente. Nella sostanza è stato annualmente esposto a vari tentativi di introdurre vincoli o carichi finanziari estranei alla ratio originaria.

Politiche del Territorio

Nel quadro di una visione programmatica di valorizzazione del territorio e di sviluppo locale, il Consiglio delle autonomie locali ritiene che il finanziamento per l'assegnazione di contributi finalizzati alla redazione, da parte dei comuni interessati, del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, costituisca una leva essenziale ai fini di presidio, del recupero di porzioni del territorio regionale e di coinvolgimento delle comunità. La valutazione della misura sarebbe parziale se non si tenesse conto delle disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente di cui all'articolo 9, in particolare i commi da 1 a 4 che rafforzano il ruolo strategico dell'Agenzia Forestas e ampliano la platea dei comuni beneficiari della lettera b), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2009. Tuttavia la scelta denota visione settoriale, assuntiva di funzioni parziali e slegate.

Lo stanziamento, del primo comma dell'articolo 7, accolto positivamente, deve tuttavia avere obiettivi più ambiziosi ed efficaci. La misura deve coordinarsi con i primi 3 commi dell'articolo 9 e assegnare ai Comuni un ruolo determinante nella programmazione del territorio. In questo senso la rigidità dei criteri di distribuzione appare inadeguata. Il limite massimo di 10.000 euro, affiderebbe allo strumento una funzione semplicemente ricognitiva, appetibile per i comuni in cui sono presenti meno domini collettivi e meno problematiche, è assolutamente insufficiente per i comuni maggiormente coinvolti. Occorre andare oltre il semplice adempimento dell'obbligo legislativo (previsto dalla legge regionale del '94) per affidare ai piani la funzione culturale di strumento fondamentale di identità collettiva e di sviluppo locale. L'eliminazione del limite massimo darebbe impulso alla pianificazione più impegnativa, complessa e strategica, anche in un'ottica innovativa e ambientale che nel triennio, considerata l'ampiezza del fenomeno, potrebbe caratterizzare l'intera Regione come l'area green più grande d'Europa. A tal fine invitiamo il legislatore regionale a prevedere un fondo o ad incentivare la misura, allargando il finanziamento a favore dei Comuni che hanno approvato il piano e sono privi di fondi per l'attuazione. Tale premialità costituirebbe un ulteriore stimolo anche nei confronti dei Comuni rimasti indietro. Allo stesso modo la platea dei comuni beneficiari della lettera b), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 1 del 2009 va estesa a tutti i comuni capaci di elaborare piani innovativi di recupero e incremento forestale.

La lotta allo spopolamento

La manovra regionale pone particolare attenzione alla lotta allo spopolamento (articolo 10) con la definizione di specifiche misure di sostegno alle comunità dei centri minori (sotto i 3.000 abitanti) finalizzate da un lato ad attrarre nuove famiglie attraverso contributi specifici e dall'altro a sostenere le imprese che si localizzano in questi territori.

Su questa priorità il Consiglio delle autonomie locali invita il legislatore regionale a guardare alla complessità del fenomeno che non si limita alla ridotta tendenza riproduttiva delle famiglie isolate ma deve aver riguardo alla progressiva migrazione dei giovani verso altre regioni o nazioni con il paradosso che qualsiasi sforzo economico, educativo e formativo delle nuove generazioni vada a integrare la capacità produttiva delle aree economicamente più ricche, depauperando ancora di più il futuro delle prossime generazioni. Appare evidente che il supporto finanziario, senza un consistente pacchetto di interventi per riportare a livelli minimi i servizi primari, asili nido, scuole primarie, assistenza sanitaria (si pensi alla carenza di pediatri), trasporti, digitalizzazione, rischia di essere inane o, più banalmente, assistenziale. Per questo motivo si invocano misure permanenti d'intervento volte a dare ai comuni la possibilità di costruire, mantenere e gestire strutture e servizi di sostegno alle famiglie.

Tanto più che tali misure risultano totalmente concentrate sull'ente regionale con una pesante avocazione di procedimenti amministrativi che eludono il principio di sussidiarietà, compromettono i cronoprogrammi prefissati e distolgono la Regione dai compiti di indirizzo.

Il CAL propone invece di spostare la gestione di tali risorse sui centri periferici, conservando in capo alla Regione il ruolo di regia e permettendo una suddivisione più sostenibile degli sforzi amministrativi e garantendo maggiori risultati nel breve periodo.

È un cambio di paradigma dove gli enti locali sono i protagonisti interpretando e scegliendo le migliori traiettorie di sviluppo del proprio territorio.

A tal proposito il CAL propone la definizione un nuovo programma pluriennale di sostegno finanziario ai comuni colpiti da fenomeni di spopolamento attraverso la costituzione di un fondo sperimentale della durata di almeno 5 anni da trasferire ai comuni per i seguenti interventi:

- contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione per coloro i quali si trasferiscono in tali comuni (misura già ricompresa nella disposizione regionale).
- contributi a fondo perduto, nella misura di euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo elevato a euro 20.000 quando l'avvio o il trasferimento aziendale determina un aumento dell'occupazione (misura già ricompresa nella disposizione regionale).
- contributi nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 e del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione (misura già ricompresa nella disposizione regionale).
- contributi per adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività.
- trasferimenti correnti ai Comuni ad integrazione delle quote nazionali contenute nel Fondo di Solidarietà comunale di cui alla legge di Bilancio 2022 volti al raggiungimento dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) per asili nido, Trasporto scolastico (disabili e non) e Servizi Sociali.

Sarebbe auspicabile la costituzione di un tavolo permanente su questo tema in cui il Consiglio delle autonomie locali sia componente a pieno titolo (Conferenza regione enti locali allargata ai componenti del CAL) con il compito definire i principali indirizzi, monitorare l'andamento delle iniziative e valutare i risultati conseguiti.

Politiche di sviluppo locale

Le disposizioni a favore dello sviluppo locale sono accolte con favore e vanno nella giusta direzione del consolidamento di un modello di governance unitario e condiviso capace di garantire il necessario coordinamento e un adeguato livello di efficacia dell'azione pubblica in tema di sviluppo locale e del sostegno alla crescita della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nei percorsi di sviluppo al fine di rafforzare le comunità di progetto, tuttavia mette in guardia dal pericolo di imporre modelli preconfezionati ed eterodiretti e chiede con forza che le modalità attuative di tali disposizioni siano improntate alla autodeterminazione e alla gestione di prossimità mediante l'assegnazione strutturale del supporto specialistico.

Consapevole che le politiche di governo sono e saranno condizionate dalla crisi perdurante. Il Consiglio delle autonomie accoglie positivamente la "prima" manovra finanziaria della Legislatura con l'auspicio che costituisca la prima tappa di un percorso che deve vedere un fronte unico delle istituzioni regionali per la ricostruzione della Sardegna, a partire dalla imminente seduta congiunta.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Capo I

Capo I

Disposizioni di carattere finanziario

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1

Art. 1

Disposizioni in materia finanziaria e contabile.
Interpretazione autentica dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del
2021

Disposizioni in materia finanziaria e contabile.
Interpretazione autentica dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del
2021

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01 - programma 12 - titolo 1 e 2).

(identico)

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono determinate, per gli anni 2022-2024, nella misura indicata nelle allegato e corrispondenti tabelle A, B e C.

3. Il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e modalità di attribuzione delle risorse, dei programmi di spesa e l'individuazione degli interventi strategici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è da intendersi relativo ai soli casi in cui le relative tabelle non indichino già in dettaglio l'intervento

e il beneficiario.

Art. 2

Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 553.706.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1; missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

- a) euro 484.705.120 a favore dei comuni;
- b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- c) euro 835.000 per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), in materia di riforma dell'assetto territoriale della Regione;
- d) euro 600.000 a favore della provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;
- e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) (missione 09 - programma 01 - titolo 1, capitolo SC01.1092);
- f) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Una quota pari a euro 1.000.000 delle risorse del fondo di cui al comma 1, lettera a) per l'esercizio associato di funzioni è attribuita

Art. 2

Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 553.706.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1; missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

- a) euro 484.705.120 a favore dei comuni; (missione 18 - programma 01 - titolo 1);
- b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna); (Missione 18 - Programma 01 - titolo 1);
- c) euro 835.000 per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) (missione 18 - programma 01 - titolo 1);
- d) euro 600.000 a favore della provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
- e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) (missione 09 - programma 01 - titolo 1, capitolo SC01.1092);
- f) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

per l'anno 2022 ai soggetti attuatori dei progetti di sviluppo della programmazione territoriale, già beneficiari del contributo per l'esercizio associato delle funzioni di coordinamento e attuazione dei progetti di sviluppo territoriale, al fine di compensare i maggiori costi derivanti dall'allungamento dei termini di conclusione delle attività dovuto al rallentamento procedurale a causa dell'emergenza Covid-19. I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, sulla base dell'avanzamento della spesa delle risorse precedentemente assegnate e dell'effettivo stato di attuazione dei progetti di sviluppo territoriale (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

3. A decorrere dall'anno 2022 è istituito a favore degli enti locali un fondo con una dotazione di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il fondo è destinato alle seguenti finalità:

- a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I criteri di ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali. A decorrere dall'anno 2025 la dotazione del fondo di cui al presente comma è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Sono abrogati i commi 14 e 15 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Una quota pari a euro 1.000.000 delle risorse del fondo di cui al comma 1, lettera a) per l'esercizio associato di funzioni è attribuita per l'anno 2022 ai soggetti attuatori dei progetti di sviluppo della programmazione territoriale, già beneficiari del contributo per l'esercizio associato delle funzioni di coordinamento e attuazione dei progetti di sviluppo territoriale, al fine di compensare i maggiori costi derivanti dall'allungamento dei termini di conclusione delle attività dovuto al rallentamento procedurale a causa dell'emergenza Covid-19. I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, sulla base dell'avanzamento della spesa delle risorse precedentemente assegnate e dell'effettivo stato di attuazione dei progetti di sviluppo territoriale (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

3. A decorrere dall'anno 2022 è istituito a favore degli enti locali un fondo con una dotazione di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 18 - programma 1 - titolo 1), destinato alle seguenti finalità:

- a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I criteri di ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali. A decorrere dall'anno 2025 la dotazione del fondo di cui al presente comma è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Sono abrogati i commi 14 e 15 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 bis

Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 21 per cento per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti.

2. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

5. I comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte con comunicazione formale da inviare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del finanziamento di cui al comma 3.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 18 – programma 1- titolo 1).

Art. 3

Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. Per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

2. Per il ripristino e la messa in sicurezza della funzionalità delle infrastrutture portuali di competenza regionale danneggiate da eventi meteo-marini avversi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 10 - programma 03 - titolo 2).

Art. 4

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 è stimata in complessivi euro 727.530.000 in ragione di euro 241.310.000 per l'annualità 2022 e di euro 243.110.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 12 - programma 2 - titolo 1). Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti interventi:

- a) programmi rivolti alle persone con disabilità gravissime "Ritornare a casa PLUS";
- b) programmi rivolti a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), il programma di vita indipendente e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
- c) azioni di integrazione socio-sanitaria;
- d) programmi rivolti a persone affette da par-

Art. 3

Disposizioni in materia di opere pubbliche

(identico)

Art. 4

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

(identico)

- ticolari patologie;
- e) programmi di sport e riabilitazione a favore di pazienti non autosufficienti o con necessità di inserimento in contesti sociali.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono adottate specifiche linee di indirizzo volte a definire un intervento comunale per assicurare alle persone con disabilità gravissima, in attesa dell'attivazione del programma regionale "Ritornare a casa PLUS", l'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona. Con le medesime linee di indirizzo è definito un ulteriore intervento a favore dei beneficiari del programma "Ritornare a casa PLUS" per l'acquisizione di medicinali, ausili e protesi, se non rientranti nei livelli essenziali di assistenza, e di forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non rientrano tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti.

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2020 è sostituito dal seguente:

"5. La Regione verifica annualmente la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e se, in sede di monitoraggio, sono accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della seconda annualità precedente, queste sono compensate con la successiva erogazione. Le economie sui diversi programmi di spesa possono essere riprogrammate a favore degli altri programmi della non autosufficienza."

Art. 5

Disposizioni in materia di commercio.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015

1. Al fine di promuovere gli investimenti nel settore del commercio, per l'anno 2022 è autorizzata a favore delle imprese commerciali la spesa di euro 30.000.000 per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale. Per i progetti che comportano un incremento dell'occupazione è prevista una premialità nella determinazione del contributo (missione 14 - programma 2 - titolo 2).

2. La concessione dei contributi avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel rispetto dei principi e dei limiti previsti in tale regolamento.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, definisce le modalità e i criteri di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

4. Alla legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a), del comma 2, dell'articolo 1, è sostituita dalla seguente:
"a) concede ai consorzi fidi contributi per l'integrazione del fondo rischi destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci e, in raccordo con le normative nazionali e europee, all'erogazione di garanzie dirette di natura finanziaria e commerciale e all'erogazione di finanza diretta;"
- b) la lettera c), del comma 3, dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:
"c) le modalità procedurali di assegnazione delle risorse, conformemente alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di rendicontazione e di segnalazione di dati e informazioni sui confidi, sullo svi-

Art. 5

Disposizioni in materia di commercio.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015

(identico)

- luppo e le qualità del portafoglio delle garanzie e dei finanziamenti diretti;";
- c) la lettera e) del comma 3, dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:
- "e) i criteri e le modalità uniformi nella concessione delle garanzie e della finanza diretta nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

Art. 6

Disposizioni in materia di lavoro

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato "Lavoro in Sardegna", di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, è incrementata complessivamente di euro 16.000.000 di cui 6.000.000 per l'anno 2022 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2021 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. I programmi di cui al comma 6 sono realizzati attraverso l'attrazione di nuovi investimenti, o di attività esistenti, mediante il finanziamento delle aziende o delle Academy aziendali che attivano i percorsi formativi presso le stesse aziende, rivolti a disoccupati e finalizzati all'assunzione degli stessi.

6 ter. Alle aziende che assumono i beneficiari dei percorsi formativi di cui al comma 6 bis è concesso un contributo, parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 50 per cento, a condizione che il lavoratore conservi l'occupazione per almeno dodici mesi dalla data di assunzione."

3. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), relativi al Fondo "(R)ESISTO", è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 10.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

Art. 6

Disposizioni in materia di lavoro

(identico)

Art. 7

Disposizioni in materia di agricoltura

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi, nei limiti di stanziamento di bilancio, a favore dell'Associazione nazionale bonifiche italiane della Sardegna (ANBI Sardegna) per rafforzarne la struttura finalizzata a svolgere attività di coordinamento dei consorzi di bonifica associati. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Per il triennio 2022-2024 è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000, in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'assegnazione di contributi finalizzati alla redazione, da parte dei comuni interessati, del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, lo stanziamento di euro 300.000 per lo sviluppo dell'agricoltura sociale e della multifunzionalità dell'impresa agricola nel territorio regionale. Le modalità di attuazione sono disposte con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

4. È autorizzata la spesa di euro 364.700 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, per la stipula di convenzioni con le sezioni della Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione, a favore dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti) e dell'articolo 5 del-

Art. 7

Disposizioni in materia di agricoltura

(identico)

le direttive di attuazione, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 54/11 del 6 dicembre 2017 (legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" - Capo I "Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna". Direttive di attuazione) (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000, in ragione di euro 300.000 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 ed euro 400.000 per l'annualità 2024, per l'attivazione di provvidenze a sostegno delle attività svolte dagli agricoltori/allevatori custodi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2014 e dell'articolo 14 delle direttive di attuazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/11 del 6 dicembre 2017 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 quale cofinanziamento regionale per l'attuazione di un nuovo bando per la realizzazione dell'intervento 10.1.5 del Programma di sviluppo rurale Sardegna (PSR) 2014/2020 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Art. 8

Disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario a favore del settore sportivo regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi alle associazioni e alle società sportive per l'espletamento della propria attività in ragione di:

- a) euro 4.700.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1);
- b) euro 300.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

2. Con deliberazione della Giunta regio-

Art. 8

Disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo

(identico)

nale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorso il quale se ne prescinde e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. Al fine di valorizzare la valenza storica della Stazione di Tempio Pausania, riconosciuta tra i "Luoghi del cuore del FAI", è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 800.000 per la ristrutturazione e il recupero dell'edificio, restauro delle tele e miglioramento della stazione e della ferrovia (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

Art. 9

Disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente e transizione energetica

1. La Regione promuove azioni e interventi volti al mantenimento, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio forestale e allo sviluppo del territorio al fine di ridurre e prevenire le ricorrenti criticità ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 destinata al rafforzamento del ruolo strategico svolto dall'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per la tutela del territorio e dell'ambiente, mediante l'implementazione della pianta organica per il reclutamento di figure professionali qualificate che permettano una migliore ed efficiente operatività dei servizi posti in essere dall'Agenzia regionale (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

3. L'Agenzia FoReSTAS, in attuazione dei commi 1 e 2, può procedere al superamento del blocco del turnover attraverso il reclutamento di personale a tempo pieno e indeterminato nel limite complessivo del 100 per cento del personale dipendente di ruolo cessato nell'anno precedente. In sede di prima applicazione, da attuarsi nel biennio 2022-2023, il parametro di riferimento è il personale di ruolo cessato nell'ultimo decennio.

Art. 9

Disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente e transizione energetica

(identico)

4. Per le finalità di cui al punto 2), della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 10.000.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1), così ripartita:

- a) euro 4.000.000 a favore dei comuni con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- b) euro 6.000.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

5. Al fine di promuovere le strategie di crescita sostenibile e le azioni dirette all'uso e alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie low carbon e delle tecnologie più idonee a favorire l'utilizzo dell'idrogeno, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 destinata al finanziamento alla Società Sotacarbo per il progetto per l'implementazione del "Centro per il coordinamento delle attività di preparazione alle politiche regionali della transizione energetica e per lo sviluppo delle tecnologie low carbon, dell'idrogeno e dei combustibili verdi derivati" presso la medesima società (missione 14 - programma 3 - titolo 1).

Capo II

Sviluppo locale e contrasto allo spopolamento

Art. 10

Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento

1. La Regione promuove misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000

Capo II

Sviluppo locale e contrasto allo spopolamento

Art. 10

Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento

(identico)

abitanti, contribuiti:

- a) a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi;
- b) a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione;
- c) a fondo perduto, nella misura di euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o per il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo è elevato a euro 20.000 quando l'avvio o il trasferimento aziendale determina un aumento dell'occupazione;
- d) nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione.

3. Il contributo economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso, in proporzione ai mesi di residenza, sotto forma di assegno mensile da erogarsi fino al quinto anno di età del bambino nella misura massima di 600 euro mensili per il primo figlio nato e 400 euro per ogni figlio successivo, comprensivi di altre forme di sostegno statale alla natalità o bonus per i figli.

4. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per importo massimo di 15.000 euro a soggetto.

5. Il contributo di cui alla lettera d) del comma 2 è concesso a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge a favore di iniziative produttive nuove o esistenti operanti nel territorio oggetto di contributo ed è quantificato nella misura del 40 per cento dell'imposta risultante nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità precedente. Il contributo è incrementato nella misura massima di 2.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato nell'unità operativa nel territorio, da assegnarsi in proporzione ai mesi contrattualizzati.

6. Il contributo di cui alla lettera d) del comma 2 è concesso ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al

regolamento (UE) n. 1407/2013.

7. Con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, di concerto con gli Assessori regionali competenti per materia, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dei contributi di cui al presente articolo.

8. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui alla lettera d) del comma 2, l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una o più convenzioni con l'Agenzia delle entrate volte a disciplinare le modalità operative per la fruizione dei contributi.

Art. 11

Disposizioni in materia di sviluppo locale

1. È istituito un fondo diretto a favorire la progettualità degli enti locali nella misura di euro 40.000.000 per l'anno 2022. L'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa nei limiti dello stanziamento complessivo, per motivi di liquidità in attesa dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera (missione 18 - programma 1 - titolo 2).

2. Gli enti locali che accedono ai fondi sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.

3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni definisce le priorità di riparto, anche in coerenza con la programmazione 2021/2027, le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, l'eventuale documentazione da presentare a supporto delle previsioni di restituzione, le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.

4. Nell'ambito del percorso di territorializzazione delle politiche di sviluppo la Regione promuove il consolidamento di un modello di governance unitario e condiviso capace di garantire il necessario coordinamento e un adeguato livello di efficacia dell'azione pubblica in tema di sviluppo locale. In particolare supporta le co-

Art. 11

Disposizioni in materia di sviluppo locale

(identico)

munità locali e le reti di relazioni nell'ambito della programmazione territoriale, attraverso iniziative volte a sostenere la crescita della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nei percorsi di sviluppo al fine di rafforzare le comunità di progetto. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il supporto, anche specialistico, alle comunità di progetto. La Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, previa intesa in sede di Conferenza Regioni-enti locali definisce le modalità attuative della presente disposizione (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

Capo III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2022, 2023 e 2024 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2022.

Capo III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 12

Copertura finanziaria

(identico)

Art. 13

Entrata in vigore

(identico)

Allegati alla legge di stabilità (articolo 1, comma 2):

- A - Tabella A - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposti da leggi regionali
- B - Tabella B - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spese disposte da leggi regionali
- C - Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali

Gli allegati del Proponente e quelli della Commissione sono identici

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanzamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
01 - PRESIDENZA						
L.R. 3/08, art. 4, c. 1, lett. m) - L.R. 30, art. 10, c. 18 - L.R. 17/21, all. 6 - Interventi urgenti di edilizia scolastica	4	3	2	1.811.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 12/11, art. 16, c.1 - Attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque	9	6	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 7/14, art. 5, c. 8 - Servizio aereo regionale per la lotta agli incendi boschivi	9	5	1	6.700.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
L.R. 1/18, art. 5, c. 18 - L.R. 20/19 art. 2, c.1 - Sgombero neve	9	1	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9	1	2	-	-	-
L.R. 10/2020, art. 3, c. 1 - Protezione acque da Inquinamento da nitrati di fonti agricole	9	6	1	200.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 30/2020, art. 11, c. 12 e L.R. 17/21 art. 13, c. 52 - Contributi ai comuni per calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche- Comune di Villagrande Strisaili	11	02	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 17/21, art. 13, c. 33 - Salvamento a mare	11	01	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03 - PROGRAMMAZIONE						
L.R. 1/18, art. 6, c. 6 e smi (art. 6, c. 17, L.R. 48/18, L.R. 20/19 e L.R. 30/20, art. 3, c. 7) - Programma di attrazione degli investimenti	14	1	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	14	1	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
L.R. 1/18, art. 4, c. 2 - Partecipazione imprese alla Programmazione territoriale	1	12	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 5/17, art. 3, c. 9 e L.R. 48/18, art. 11, c. 81 - L.R. 17/21, art. 7, c. 6 - Cammini minerari	9	2	2	900.000,00	900.000,00	900.000,00
L.R. 48/18, art. 11, c. 25 - Sviluppo attività artistiche collegate alla musica	5	2	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 48/18, art. 6, c. 16 - Ricerca, sviluppo e innovazione nel settore Energia	14	3	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 17/2021, art. 14 c. 6 - Uffici di prossimità	2	1	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanziamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
04 - ENTI LOCALI						
L.R. 28/72, Partecipazione delle Associazioni di Amministratori locali alla programmazione	18	1	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 12/13, art. 5, c. 15 e L.R. 32/16, art. 1, c. 4 e smi - Sistema Informativo Territoriale e Acquisizione dati geoterritoriali e ss.mm.ii.	8	1	1	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	8	1	2	397.092,13	-	-
L.R. 5/16, art.8, c. 4 - Piano Paesaggistico regionale	8	1	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 1/18 , art. 4, c. 17 - Servizio Giustizia Uffici Giudice di Pace	18	1	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05 - AMBIENTE						
L.R. 2/07, art. 15, c. 3 e L.R. 17/2021 Tab. A - Bonifica aree minerarie dismesse	9	2	2	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
L.R. 12/11, art. 15, c. 20 - Aggiornamento Piano Regionale dei Rifiuti	9	3	1	240.000,00	240.000,00	240.000,00
L.R. 5/16, art. 4, c. 6 - Rete Natura 2000	9	5	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 5/16, art. 4, c. 1 - Premialità penalità raccolta differenziata	9	3	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 5/16, art. 4, c. 9 - INFEA	9	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
L.R. 5/16, art. 4, c. 12 - Contrasto Cambiamenti climatici	9	2	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 5/16, art. 4, c. 28 - Patrimonio carsico	9	1	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
L.R. 1/18, art. 5, c. 9 e L.R. 48/18, art. 5, c. 14 - Aree marine protette	9	5	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
L.R. 1/18, art. 5, c. 26 - Interventi di accelerazione processi di valutazione ambientale	9	5	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c.2 - Organizzazione eventi sui cambiamenti climatici	9	2	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c. 5 - Copertura oneri trasferta personale ISPRA	9	2	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanzamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
L.R. 48/18, art. 5, c.15 - Siti biodiversità Rete Natura 2000	9	5	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c.27 - Attività di censimento	9	5	2	900.000,00	800.000,00	800.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c.41 - Rafforzamento sistema di protezione civile regionale	11	1	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 10/20, art. 3, c. 3 - Interventi di gestione integrata di rifiuti	9	3	2	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 10/20, art. 3, c. 5 e L.R. 17/21 Tab. A - Conservazione e valorizzazione ambientale aree di interesse naturalistico	9	5	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06 - AGRICOLTURA						
L.R. 5/17, art. 3, c. 8 e smi - Interventi a favore del patrimonio ambientale e faunistico Cavallini della Giara	9	5	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 5/17, art. 9, c. 3 e L.R. 15/10- Diversificazione produttiva settore cerealicolo	16	1	1	1.100.000,00	800.000,00	800.000,00
L.R. 1/18, art. 6, c. 17 e L.R. 17/2021 Tab A - Manifestazioni fieristiche zootecniche regionali	16	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 22/2020, art. 32 e L.R. 17/2021, art. 13, c. 4 - Consorzi di bonifica	16	01	1	32.300.000,00	31.336.754,43	32.000.000,00
L.R. 30/2020, art. 12, c. 5 e L.R. 17/2021 all. 6 - Trasferimenti a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna destinata ai primi urgenti interventi in favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del 28.11.2020	16	01	1	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00
L.R. 17/2021, art. 13, c. 2 - Spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL)	16	01	1	850.000,00	850.000,00	850.000,00
L.R. 17/2021, art. 13, c. 6 - Contributi a ANBI Sardegna per attività di coordinamento	16	01	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 17/2021, art. 13, c. 46 - Salvaguardia compendi ittici	16	02	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 17/2021, art. 13, c. 50 - Eventi comparto ippico	16	01	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
L.R. 17/2021, art. 4, c. 1 Tab. B - Assistenza agli operatori pesca e acquacoltura	16	02	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanzamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
07 - TURISMO						
L.R. 51/93, art. 2 - Provvidenze a favore dell'artigianato	14	1	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00
L.R. 40/93, art. 4 - Concorso interessi e canoni a favore delle imprese turistiche	7	1	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
L.R. 5/17, art. 9, c. 5, L.R. 1/18, art. 6, c. 15 e L.R. 20/19, art. 3, c. 13, L.R. 17/21, Tab. A - Contrassegno regionale pane fresco	14	2	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 5/17, art. 9, c. 6 - Funzioni trasferite a camere di commercio industria e artigianato	14	1	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 10/20, art. 4, c. 5 - Sostegno a imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale	14	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 10/20, art. 4, c. 6 - Contributi per il conseguimento di certificazioni e patentini per attività specialistiche	14	1	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
L.R. 48/18, art. 7, comma 4 e L.R. 10/20, art. 4, c. 9 - L.R. 17/21 Tab. A - Contributi a imprese artigiane	14 14	1 1	2 1	10.000.000,00 -	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
08 - LAVORI PUBBLICI						
L.R. 3/08, art. 8, c. 22 - Fondo regionale per l'edilizia abitativa	8	2	2	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
L.R. 1/06, art. 5, comma 12 - Opere di viabilità di interesse regionale e statale	10	5	2	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 5/15, art. 23, c. 1 - Manutenzione corsi d'acqua e mitigazione rischio idrogeologico	9	1	1	9.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
L.R. 5/15, art. 33, c. 23 - Concorso regionale contributi a inquilini morosi non colpevoli	12	6	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 1/18, art. 5, c. 25 - Interventi di riqualificazione reti di drenaggio in area urbana	9	4	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 1/18, art. 5, c. 24 e L.R. 48/18, art. 5, c. 19 - Interventi di interconnessione tra i bacini idrografici della Sardegna	9	4	2	6.000.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanziamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
09 - INDUSTRIA						
L.R. 32/16, art. 1, c. 55 - Contributi confederazioni imprese industriali e PMI	14	1	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 5/17, art. 3, c. 19, L.R. 1/18, art. 6, c. 6 e smi (art. 6, c. 17, L.R. 48/18 e L.R. 20/19) - L.R. 17/21 Tab. A - Programma di internazionalizzazione.	14	1	1	158.000,00	120.000,00	120.000,00
L.R. 5/17, art. 2, c. 8 e L.R. 18/17, art. 1, c. 9 - Azioni di semplificazione a comuni ed imprese	1	11	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 1/18, art. 6, c. 2 - Incarichi professionali affidamenti Società in house	1	11	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.R. 1/18, art. 6, c. 3 - Assistenza tecnica al coordinamento regionale SUAPE	1	11	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
L.R. 48/18, art. 6, c. 15 - L.R. 7/21 Tab. E - Realizzazione interventi Programma Metanizzazione della Sardegna	17	2	2	12.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00
10 - LAVORO						
L.R. 5/15, art. 29, c. 36 e smi - L.R. 48/18, art. 6, c. 22 L.R. 32/16, art. 1, c. 26, L.R. 1/18, art. 2 e L.R. 22/20 e L.R. 17/21 art. 11, c. 7 - Progetti cantieri comunali	15	3	1	11.560.000,00	11.560.000,00	11.560.000,00
L.R. 34/16 - Parco Geominerario (Lavoro, Industria, EE.LL)	9	2	1	16.530.000,00	16.530.000,00	16.530.000,00
L.R. 1/18, art. 8, c. 28 - L.R. 17/21 Tab. A - Alimentis	12	4	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
L.R. 17/21, art. 10, comma 23 - Accoglienza flussi migratori	11	01	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanziamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 2/07, art. 27, c. 2, lett. r) - Abbattimento costi fitto casa studenti	4	4	1	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
L.R. 2/07, art. 28, c. 1, lett. g) - Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurias	5	2	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 12/11, art. 4, c. 31 e smi - L.R. 17/21 Tab. A - Fondazione Maria Carta	5	2	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 12/11, art. 7, c. 1 - Fondazione Stazione dell'Arte - Ulassai	5	2	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 12/13, art. 5, c. 49 - Attività di formazione svolta dal Pontificio seminario regionale sardo	4	4	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00
L.R. 5/15, art. 33, c. 26 e L.R. 48/18, art. 11, c. 7, L.R. 17/21 Tab. A - Borse di studio a favore di famiglie svantaggiate	4	7	1	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
L.R. 5/15, art. 33, c. 19 - Associazione Universtaria AUSI Iglesias	4	4	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 5/15, art. 33, c. 15 - Museo villaggio minerario Rosas Narcao	5	2	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 5/16, art. 9, c. 6 - Conservatori Musicali	4	4	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 5/16, art. 9, c. 11 e L.R. 1/18 art. 8, c. 8, lett. b) - Teatro Comunale di Sassari	5	2	1	-	-	-
L.R. 5/16, art. 9, c. 12 e L.R. 1/18 - Teatro di Sardegna di Cagliari	5	2	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 5/16, art. 9, c. 21 - Testate giornalistiche on line	5	2	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 32/16, art. 1, c. 18 e L.R. 5/17, art. 8, comma 21 - Scuole civiche di Musica	5	2	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 5/17, art.1, c. 19 e L.R. 48/18, art. 11, c. 14 - Pinacoteca del Carmelo Sassari	5	2	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 18/17, art. 1, c. 15 - L.R. 7/21 Tab A - Interventi a favore di Istituti Tecnici Superiori	4	2	1	2.700.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanziamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
L.R. 18/2017, art. 1, c. 16 - Centri Servizi Culturali	5	2	1	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
L.R. 1/18, art. 8 c. 1 - Borse di studio Biennali UWC	4	2	1	138.000,00	138.000,00	138.000,00
L.R. 1/18, art. 8, c. 6, lett. b) - Film Commission per doppiaggi animazione lingua sarda	5	2	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 1/18, art. 8, c. 23 - L.R. 17/21 - Tab. A - Associazione Chenabura	5	2	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 40/18, art. 5, c. 50 e L.R. 48/18, art. 11, c. 72 - Promozione attivita sportive studenti universitari	6	1	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 48/18 art. 11, c. 2 - Sistema Informativo ARES	4	3	2	120.000,00	120.000,00	120.000,00
L.R. 48/18, art. 11, c. 44 Premio Poesia Città di Ozieri	5	2	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
L.R. 48/18, art. 11, c. 56 e L.R. 10/20 art. 1, c. 2 e art. 7, c. 4 - Partecipazione ai campionati regionali CONI e CIP	6	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R. 48/18, art. 11, c. 58 - Progetto AGITAMUS	6	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 20/19, art. 6, c. 31 - Contributi a favore delle associazioni onlus che si occupano di programmi di studi all'estero	4	7	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. n. 30/2020, art. 10, c. 7 - Cofinanziamento regionale sul "Fondo nazionale per le politiche giovanili"	06	02	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 4/2021 - art. 2, c. 3 - SNAI	14	01	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
L.R. 17/2021, art. 7, c. 5 - Accademia Casa dei Popoli	05	02	1	500.000,00	500.000,00	-
L.R. 17/2021, art. 7, c. 30 - Formazione educatori professionali socio-pedagogici	04	04	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
L.R. 17/2021, art. 7, c. 34 - Fondo rotazione anticipazione spese progettazione interventi di edilizia scolastica	04	03	3	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 17/2021, art. 4, c. 1 - Tab. B - Fondazione Sciola	05	01	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanziamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
12 - SANITÀ						
L.R. 48/18, art. 8, c. 8, art. 1 c. 1 lett. b) - L.R. 16/19, art. 5, c. 20 L.R.17/2021 - Potenziamento medicina Extraospedaliera specialistica	13	3	1	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00
L.R. 1/11, art. 5, c. 16 - Sistemi Informativi Sanitari - spese di investimento	14	4	2	9.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00
L.R. 5/16, art. 7, c. 1 e L.R. 17/21, art. 2, c. 2 - Fondo per le comunità di accoglienza	12	4	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
L.R. 5/17, art. 5, c. 28 - Caritas Sardegna	12	4	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 48/18, art. 8, c.31 e L.R. 16/19 - Incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa	13	2	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
L.R. 48/18, art. 9, c. 6 - Violenza di genere	12	4	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.R. 16/2019, art. 1, c. 5 - AREUS	13	2	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R. 20/19, art. 4, c. 17 - Supporto donne vittime di violenza	12	4	1	100.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 6/2020, art. 8 , L.R. 11/2020 e L.R. 19/2020 - L.R. 15/21 - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali (*)	13	07	1	21.350.000,00	26.350.000,00	26.350.000,00
L.R. 9/2020, art. 5, c. 2 - Emergenza rischio sanitario	14	04	2	8.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
L.R. 10/20, art. 5, c. 8 e 9 - Attività di mediazione penale e rieducazione a tutela di minori	12	4	1	210.000,00	210.000,00	210.000,00
L.R. 10/20, art. 5, c. 10 - Progetti Cassa delle ammende	12	4	1	540.000,00	540.000,00	540.000,00
L.R. n. 30/2020, art. 7, c. 2 - L.R. 17/21 Tab. A - Contrasto e prevenzione del fenomeno dell'usura	12	04	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 4/2021, art. 3, c. 10 - Formazione e aggiornamento nucleo tecnico e gruppi di verifica accreditamenti	13	07	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.R. 4/2021, art. 3, c. 13 - Monitoraggio glicemia	13	02	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L.R. 17/21, art. 6, c. 7 - Gestione di strutture per il sostegno di pazienti affetti da sindrome di Asperger o sclerosi multipla	12	4	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	Stanziamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
L.R. 17/2021, art. 6 c. 11 - Assoc. Mondo X	12	4	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 17/2021, art. 6 c. 17 - Chirurgia robotica	13	7	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 17/2021, art. 6 c. 33 - Sostegno a coppie sarde	12	5	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
L.R. 17/2021, art. 6 c. 35 - Associazioni ed Enti iscritti al RUNTS	12	8	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 17/2021, art. 4, c. 1 Tab. B - Polisportiva Olimpia	12	2	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 17/2021, art. 4, c. 1 Tab. B - Progetto Alzheimer Sardegna	12	4	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 17/2021, art. 4, c. 1 Tab. B - Overderture	13	7	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 20/19, art. 4, c. 8 - Sostegno alle responsabilità genitoriali - Conciliazione vita - lavoro	12	1	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
13 - TRASPORTI						
L.R. 3/08, art. 9, c. 15 - Potenziamento e rinnovo mezzi aziende pubbliche di trasporto	10	2	2	150.000,00	30.000,00	-
L.R. 5/16, art. 10, c. 4 - TPL e ferro modificata con L.R. 32/2016, art. 1, c. 19	10	1	1	-	-	-
L.R. 5/17, art. 9 c.12 - Mobilità passeggeri non residenti nelle isole minori della Sardegna	10	3	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 48/18, art. 4, c. 16 e L.R. 10/20, art. 3, c. 8 - Copertura oneri servizio TPL territori del Marghine e Meilogu (**)	10	2	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c. 31 - Attività programmatiche e gestorie dei servizi di trasporto aereo	10	4	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c. 37 e L.R. 39/2020, art. 13, c. 1 - Copertura oneri di manutenzione conseguenti alla vetustà parco autobus	10	2	1	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

(*) A decorrere dall'anno 2023, spesa autorizzata nei limiti dello stanziamento di bilancio

(**) A decorrere dall'anno 2023, spesa autorizzata nei limiti dello stanziamento di bilancio

Tabella B

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spesa disposte da leggi regionali (come da lett. c), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	Stanzamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
01 - PRESIDENZA L.R. 12/11, art. 16, c. 6 - Gestione PAI	9	1	2	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
06 - AGRICOLTURA L.R. 1/10, art. 5 - Promozione qualità prodotti sardi	16	1	2	-	-	-
08 - LAVORI PUBBLICI L.R. 20/19, art. 3, c. 16 - Interventi per impianto di depurazione consortile Portovesme	9	4	2	350.000,00	360.000,00	-
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE L.R. 5/15, art. 33, c. 27 e L.R. 48/18, art. 11, c. 1 - Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna L.R. 3/09, art. 9, c. 1, lett. e) - AILUN	4 4	2 4	1 1	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00

Tabella B

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spesa disposte da leggi regionali (come da lett. c), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	Stanzamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
12 - SANITÀ						
L.R. 12/14, art. 3 - Fetopatia alcolica	13	7	1	-	-	-
L.R. 5/2016 - Art. 6, c. 4 - Istituto Zooprofilattico Sardo	13	2	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
L.R. 1/18, art. 7, c. 8 - Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)	13	7	1	-	-	-
L.R. 48/18, art. 8, c. 2 e L.R. 16/19, art. 2, c. 1, lett. a) - Fornitura straordinaria di prestazioni di assistenza integrativa a pazienti affetti da patologie irreversibili	13	2	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 48/18, art. 8, c. 5 - Potenziamento competenze manageriali sanità	13	7	1	-	-	-

Tabella C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spesa disposte da leggi regionali (come da lett.d), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	Stanzamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
01 - PRESIDENZA						
L.R. 34/14 e L.R. 48/18, art. 5, c. 25 e smi - Eradicazione peste suina africana	13	7	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	13	2	1	-	-	-
	13	7	2	-	-	-
02 - AFFARI GENERALI						
L.R. 38/82, art. 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	1	11	1	281.000,00	281.000,00	281.000,00
04 - ENTI LOCALI						
L.R. 5/15, art. 30, c. 13, lett. d) e smi - L.R. 10/20 art. 2, c. 3, L.R. 17/21 Tab. E - Politiche aree urbane e programmi integrati ammissibili in materia urbanistica e del patrimonio edilizio	8	1	2	4.525.000,00	21.000.000,00	30.725.000,00
L.R. 29/98 e smi - art. 4, c. 4, L.R. 48/18 - L.R. 17/21 Tab. E - Politiche aree urbane /centri storici /centri storici programmi integrati	8	1	2	3.460.692,08	8.079.940,58	5.000.000,00
05 - AMBIENTE						
L.R. 48/18, art. 5, c. 3 - Implementazione SIRA	9	2	2	260.000,00	350.000,00	350.000,00
L.R. 10/20, art. 3, c. 6 e L.R. 17/2021, art. 13, comma 31 - Contributi per la gestione della posidonia	9	5	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Tabella C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spesa disposte da leggi regionali (come da lett.d), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)
(articolo 1, comma 2, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	Stanziamenti 2022/2024		
				2022	2023	2024
06 - AGRICOLTURA						
L.R. 5/16 - art. 3, c. 4 - Sistema informativo agricolo regionale (SIAR)	16	1	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07 - TURISMO						
L.R. 48/18, art. 7, c. 3 - Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato	14	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 7/10 - Fondazione Giorgio Asproni	5	2	1	15.000,00	15.000,00	-
L.R. 5/16, art. 9, c. 16 - Giochi sportivi studenteschi	6	1	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
L.R. 1/18, art. 8, c. 6, lett. h) e L.R. 40/18, art. 5, c. 45 Emittenti radiofoniche private e locali	5	2	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 48/2018, art. 11, c. 17, lett. a) e L.R. 10/20, art. 7, c. 3 -Patrimonio culturale	5	2	1	16.900.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00
L.R. 48/2018, art. 11, c. 17, lett. b) e L.R. 10/20, art. 7, c. 2 - Biblioteche	5	2	1	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12 - SANITÀ						
L.R. 1/11, art. 5, c. 16 - Sistemi Informativi Sanitari	14	4	1	8.500.000,00	8.169.964,00	1.422.417,90
L.R. 22/18, art. 1, c. 1 e L.R. 48/18, art. 8, c. 5 - Equilibrio SSR	13	3	1	95.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
L.R. 48/18, art. 8, c. 23 - Accesso delle coppie sarde alle tecniche di PMA di tipo eterologa	13	2	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00